

ISTITUTO UNIVERSITARIO DELLA SOMALIA
FACOLTA' DI DIRITTO ED ECONOMIA

Candidato OMAR ABDURRAHMAN ERSI

Tesi di Diploma sul Tema:

La Rappresentanza Politica e il Diritto Elettorale nell'Ordinamento Giuridico della Somalia

RELATORE: CH.MO.PROF. RENATO ANGELONI

ANNO ACCADEMICO 1959 - 1960

MOGADISCIO

ISTITUTO UNIVERSITARIO DELLA SOMALIA

FACOLTA' DI DIRITTO ED ECONOMIA

Candidato OMAR ABDURRAHMAN ERSI

Tesi di Diploma sul Tema:

La Rappresentanza Politica e il Diritto Elettorale nell'Ordinamento Giuridico della Somalia

RELATORE: CH.MO.PROF. RENATO ANGELONI

ANNO ACCADEMICO 1959 - 1960

MOGADISCIO

- 1 -

C A P I T O L O I °

Introduzione

Forse non esiste un principio giuridico che sia ~~si~~ pari ~~della~~ rappresentanza politica, emersa più chiaramente dall'evoluzione storica delle istituzioni costituzionali. (2)

Esso é stato adottato in modo empirico dai Romani. La composizione sociale del periodo comunale favorisce lo sviluppo dell'idea della rappresentanza politica, che trova la sua formulazione scientifica nella dottrina delle corporazioni, sostenuta dai glossatori e dai canonisti. (2)

Nelle istituzioni politiche dell'età moderna, le idee rappresentative si svolgono rapidamente e sono connesse con le dottrine ben note che fanno capo al principio della sovranità popolare.

In senso più speciale in Inghilterra e ~~sullo~~ ^{nelle} svolgimento della costituzione britannica, queste raggiungono un'alta considerazione formativa, che spiegherà ancora la sua efficacia sullo sviluppo delle storie costituzionali moderne. (2)

Il principio rappresentativo é proclamato dogmaticamente durante la Rivoluzione Francese.

Esaminiamo ora come l'istituto della rappresentanza politica s'è sviluppato nei diversi periodi della sua evoluzione storica.

I°) - PERIODO MEDIOEVALE.-

Nel sistema politico medioevale in genere non si può parlare di partecipazione politica del popolo, né diretta né indiretta,

in quanto durante il medioevo, lo Stato, inteso come aggregazione umana, ^{man} si esprimeva in un'unità capace di una vita propria, pareva quasi sommerso nel prevalere dell'elemento materiale del dominio e nell'elemento personale della subordinazione.

In quel tempo lo Stato risulta, da un lato, di un raggruppamento di terre, soggette alla giurisdizione dei signori ^e del sovrano, onde l'aspetto patrimoniale della potestà governativa: il signore é tale perché comanda sui domini; per un altro lato, si risolve in un complesso di rapporti di dipendenza personale da persona a persona, dal suddito al suo signore, da questo ad un altro maggiore e da questo, infine, al re.

L'unità di tutti questi rapporti di assoggettamento, viene raggiunta nella persona del sovrano mediante un ordinamento che si potrebbe chiamare gerarchico.

I principi ^a cui obbediva lo Stato del medioevo non possono avvicinarsi ai principi delle costituzioni moderne e scritte, né par possibile rinvenire nello Stato medioevale alcuna anticipazione dello Stato moderno.

Da questo deriva che nello Stato medioevale mancava completamente il riconoscimento della partecipazione del popolo alla vita pubblica.

I cittadini sono considerati sudditi del sovrano, negando così il principio della sovranità popolare prevalente oggi giorno negli Stati costituzionali moderni, e perciò si può dire che in esso é impossibile raffigurare neppur in minima parte la partecipazione del popolo al proprio governo e per conseguenza non

é possibile parlare dell'istituto della rappresentanza politica.

2 - PERIODO COMUNALE: Consiglio dei Cittadini.-

Il sorgere dei Comuni é un fenomeno storico importantissimo, che iniziatosi prima del secolo XII° in Italia, si diffuse susseguentemente in Germania, nelle Fiandre, ed in forma meno accentuato, in Francia, in Inghilterra e nella Penisola Iberica.

In origine i Comuni erano leghe di uomini liberi da vincoli feudali che giuravano di difendersi reciprocamente e di obbedire a capi elettivi che prendevano, secondo i paesi, i nomi di Consoli, Scapini ecc.

In Francia, ~~in~~ in Inghilterra e nella penisola Iberica, i Comuni non acquistarono mai tanta importanza, ^{di} ostacolare gli sforzi che i monarchi facevano per lo sviluppo del potere centrale. Nelle Fiandre ed in Germania, e soprattutto in Italia, invece, essi poterono conseguire una larghissima autonomia.

Possiamo dire che il regime politico dei Comuni aveva qualche ~~o~~ somiglianza con quello dell'antica Stato - città greca. Come nell'antica Grecia, l'organo sovrano era l'assemblea, così nei Comuni, il potere supremo spettava al gran consiglio dei cittadini, consiglio al quale legalmente avrebbero dovuto intervenire tutti ~~à~~ capi famiglia.

In questa forma di Stato ^{del} di periodo comunale si può dire che esisteva, anche se in forma rudimentale, una larga e diretta partecipazione del popolo alla vita politica dello Stato.

E quindi in questo periodo si può parlare di una rappresentanza politica in forma diretta, anche se essa risulta diversa da quella dello Stato moderno.

3 - PERIODO DELLE MONARCHIE ASSOLUTE.-

Il concentramento del potere dello Stato in un solo signore fu, in una certa epoca, generale in tutto il mondo europeo anche se si manifesta in proporzioni diverse da luogo a luogo.

Il regime dell'assolutismo assume forme macroscopiche soprattutto in Francia sotto i regni di Luigi XIV, tipico monarca assoluto, (lo Stato sono io) e di Luigi ~~XVI~~; in Austria ed in Prussia ai tempi di Maria Teresa e di Giuseppe II^o, e di Federico il Grande.

Una caratteristica delle monarchie assolute é la loro tendenza alla uniformità, che si contrappone alla varietà di organizzazioni ed alle diversità di forme e di istituzioni che si riscontrano nello Stato moderno. L'unitarietà dello Stato rimane il maggior merito del monarca, e lo Stato si identifica nel monarca. I cittadini si sentono sudditi del sovrano, le imposte si riscuotono come imposte del sovrano, i funzionari della pubblica Amministrazione sono servi del re ed infine lo stesso esercito é esercito del re.

La monarchia quindi equivale veramente allo Stato e lo Stato assoluto é in realtà lo Stato della monarchia assoluta.

Avendo illustrato quali caratteristiche avesse il potere pubblico nello Stato assoluto, possiamo esprimere l'opinione che in tale Stato mancava completamente la partecipazione del

popolo al proprio governo.

Tuttavia il regime dell'assolutismo aveva conferito allo Stato l'unità di contro al frammentarismo medioevale e ne aveva affermato la sovranità, come attributo specifico del suo potere.

In esso, c'era lo Stato ma non c'erano i cittadini, c'era il governo, ma di fronte ad esso non si vedevano che i sudditi.

Considerato rispetto ai tempi, secondo un nostro modo di giudicare, ed alle esigenze, ~~allora~~ sarebbe inesatto ritenere questo regime come un regime d'oppressione, giacché ogni forma di Stato si modella su una certa struttura sociale e sulle disposizioni delle forze politiche dell'epoca in cui esso si afferma.

La distinzione di "stato di sudditi" ~~in~~contrapposto a "stato di cittadini" può essere accolta come significante punto di differenza tra il regime dell'assolutismo ed il regime costituzionale.

Con questo però, resta evidente che non si può parlare di rappresentanza politica nello Stato assoluto.

4 - RIVOLUZIONE FRANCESE.-

La Rivoluzione Francese distrugge l'antico regime in nome della libertà e della democrazia.

Alla fine del settecento, l'assolutismo trionfava nel continente europeo, mentre già si notava nell'America del Nord

ed in Inghilterra una evoluzione verso il governo di Gabinetto.

Accanto all'assolutismo europeo di quel periodo, c'erano uomini e scrittori come Montesquieu, che aspiravano alla libertà politica, o più profondamente rivoluzionari come Roussou, che domandavano addirittura un trasferimento del monopolio governativo della monarchia alla comunità dei cittadini.

La Rivoluzione provocò innanzitutto l'abbattimento dell'antico regime, ciò che volle dire nell'ordine costituzionale, la fine del monopolio del potere politico detenuto sin ^{allora} qui dalla monarchia, mentre nell'ordine civile fece rovinare definitivamente l'edificio dei privilegi giuridici col trionfo della libertà civile e dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Il notevole contributo fornito dalla Rivoluzione Francese è il trapasso dei vecchi regimi ad una nuova forma di reggimento politico che fu chiamata "Costituzionale",; per quanto riguarda la struttura dello Stato costituzionale accetta la partecipazione dei cittadini al governo specie per quanto riguarda il potere legislativo.

Ma tali partecipazioni non sono che la conseguenza logica del principio del passaggio della sovranità della dinastia alla Nazione.

Ora il principio della sovranità nazionale costituisce precisamente il contributo sostanziale dato dalla Rivoluzione Francese all'ordinamento dello Stato costituzionale.

Sotto questo aspetto esso si differenzia dal regime costituzionale Inglese dell'epoca, dove la somma potestà politi-

ca é monopolio del parlamento, in quanto, tale, che comprende anche elementi ereditari e differisce pure dall'ordinamento degli Stati Uniti d'America, dove la sovranità appare suddivisa tra lo Stato federale ed i singoli Stati.

Tuttavia, il principio della sovranità nazionale, va messo in relazione con quella enunciazione della dichiarazione dei Diritti che definisce la legge come "espressione della volontà generale" art. 6.

Da queste osservazioni deriva, a nostro modo di vedere, che l'istituto della rappresentanza politica trova la sua massima portata nello Stato costituzionale, che in linea di massima, é il frutto della Rivoluzione Francese stessa.

Potremo dire ancora che non é possibile parlare di una perfetta partecipazione del popolo all'attività politica dello Stato, prima dell'instaurazione della Rivoluzione, che é riuscita tra l'altro, a garantire i diritti e la libertà fondamentali dell'uomo.

5- PERIODO DELLO STATO RAPPRESENTATIVO DELL'INGHILTERRA.-

In Inghilterra, dopo lunghe lotte, le antiche costituzioni medioevali si trasformarono in un regime politico, nel quale le linee fondamentali del sistema rappresentativo moderno erano già tracciate. Lotte le quali resero più possibile la nascita dello Stato rappresentativo moderno.

Nella Magna Carta di Giovanni Senza Terra si sancisce il principio del necessario consenso del concilium per le im-

posizioni tributarie e fu definito come il fondamento della libertà, che conteneva quasi i capisaldi di una costituzione moderna.

Lo sviluppo della Carta Magna cominciò presto.

Nel 1254 siccome i piccoli feudatari dipendenti direttamente dal re non intervenivano nel comune concilium, detto ~~parl~~ parlamento, si stabilì che i piccoli feudatari di ogni contea, incaricassero due dei loro rappresentanti per rappresentarli.

Alcuni anni dopo, nel 1264, furono invitati anche i comuni che avevano acquistato qualche importanza ad inviare i loro rappresentanti nell'assemblea nella quale si approvavano i sussidi che tutti i capi locali concedevano al capo della loro federazione.

Durante il secolo XIV ebbe luogo la divisione del parlamento in due camere: una camera aristocratica (Lords) ed una camera formata dalla rappresentanza dei cittadini (Comuni). Però quella dei Lords fino al secolo successivo conservò maggior autorità e prestigio.

Durante questo periodo il ~~parlamento~~ parlamento riuscì ad ottenere una larga partecipazione al potere legislativo, cosicché quando il sovrano voleva prendere qualche provvedimento di considerevole importanza, non poteva avvenire senza che fosse approvato dal ~~parlamento~~ parlamento. Ed a lui nel campo legislativo, rimaneva la sanzione regia, la quale anche oggi è indispensabile per la validità di una legge.

Successivamente il parlamento, come anche oggi, acquistò

nuove prerogative fra le quali l'inviolabilità dei suoi membri, tranne, che l'incriminazione non fosse stata autorizzata dalla camera ^{cui} apparteneva l'accusato.

Oltre alla ~~Camera~~ ^{queste} Magna, si ebbe in Inghilterra, la famosa Petizione dei Dirittiche difende la libertà personale dagli arresti illegali da troppe lunghe detenzioni in carcere senza lo svolgersi del processo; il "Bill" dei diritti dove si usa l'autorità regia di sospendere le leggi e la loro esercizio e si fissa la libertà elettorale per i membri del parlamento, infine il cosiddetto Atto di Stabilimento dove viene in sostanza regolamentata la posizione della camera in ordine alla successione al trono.

Gli atti innanzi citati avevano dunque incardinato la monarchia in un sistema giuridico, trasformandola profondamente, perché il potere applicabile del re non era più un potere indeterminato che aveva la sua parte in se stesso, ma un potere che doveva obbedire a principi e disposizioni formanti appunto la costituzione.

E nel parlamento viene appunto a concludersi l'esercizio dell'attività legislativa che appare come attività permanente dello Stato, nelle quali per altro, anche il sovrano doveva partecipare.

Con queste si può vedere l'evoluzione subita dal procedimento per la formazione delle leggi, in quanto, in un primo tempo, ^{era} spettavano esclusivamente al sovrano e le camere potevano semplicemente presentare delle petizioni, per-

ché il sovrano si degnasse di trarne il materiale per una legge; in seguito la potestà di proporre delle leggi deliberate dal parlamento si limitò alla sanzione come si è detto prima.

Da quanto s'è detto sopra, si può constatare che si avverò in Inghilterra lo Stato costituzionale che garantisce la partecipazione del popolo al proprio governo.

Strumento tecnico con cui si rese visibile la rappresentanza politica; mentre ancora in Europa dominava lo Stato a forma di monarchia assoluta, e che si cominciavano a formarsi i sintomi dello Stato costituzionale.

- 11 -

CAPITOLO II°

CONCETTO DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA.

Tra le varie forme di rappresentanza, la rappresentanza politica, intesa in senso moderno, si riferisce al rapporto che in un certo Stato intercorre tra il popolo ed il potere legislativo.

E' attraverso la rappresentanza politica che il popolo può partecipare in una certa misura, al governo della cosa pubblica. E' chiaro che il concetto di rappresentanza é intimamente connesso con le forme di governo democratico. Laddove predomina una forma di governo assolutistica, l'istituto della rappresentanza politica non viene in questione, in quanto la partecipazione del popolo al governo, manca. Abbiamo detto che la rappresentanza politica costituisce un rapporto; mettiamo ora in chiaro che tale rapporto non si può definire, in senso proprio, giuridico. Manca infatti nel rapporto di rappresentanza politica, quel complesso di diritti e doveri che caratterizzano quest'ultimo. Il rapporto di rappresentanza politica deve essere ^{anche} tenuto ~~anche~~ distinto dal rapporto cui dà luogo la cosiddetta rappresentanza organica, rapporto intercorrente tra lo Stato e altri enti pubblici ed i suoi organi, siano essi uffici o persone.

Benché si parli di rappresentatività anche in relazione ad altre istituzioni caratterizzanti lo Stato moderno, tale loro rappresentatività sembra doversi tenere distinta dal concetto di rappresentanza politica quale da noi ^{solo} sembra deli-

neato. Rappresentanza politica secondo la nostra opinione é rappresentanza del popolo e per il popolo; essa cioè é lo strumento tecnico che rende possibile il concorso della volontà popolare agli atti principali di governo e primo fra tutti la formazione del diritto.

Resta pertanto escluso dal concetto di rappresentanza politica, ad esempio, quello relativo alla cosiddetta rappresentatività del capo dello Stato negli ordinamenti politici moderni, sia egli un sovrano o un Presidente della Repubblica. Egli rappresenta infatti non il popolo ma lo Stato.

Nel parlare della rappresentanza politica noi ci limiteremo a trattare tale concetto con riferimento a quel tipo di Stato denominato vagamente Stato democratico, quale é il risultato del superamento del concetto di Stato assoluto che non trova generalmente più posto nelle odierne società.

Da quanto sopra² chiaro che il concetto di rappresentanza politica é intimamente connesso con il problema della partecipazione del popolo al proprio Governo.

Le esigenze di una tale partecipazione, nonostante che in determinati periodi storici fosse meno sentita, fu tuttavia sempre presente nei popoli fin dal costituirsi del consorzio umano.

Come si é visto nella premessa storica mentre nell'età classica, tale esigenza veniva soddisfatta attraverso gli istituti della cosiddetta democrazia diretta, questo non fu

non fu più possibile in seguito se non in piccola parte.

Si dovette cioè in seguito ricorrere ad uno strumento tecnico che potesse assicurare almeno in una certa misura la partecipazione del popolo.

Questo strumento è appunto rappresentato dagli istituti dell'elettorato attivo e passivo attraverso cui prende forma la rappresentanza politica.

Dall'esame degli ordinamenti politici moderni è facile tuttavia notare come la partecipazione del popolo al proprio Governo, sia realizzata attraverso la rappresentanza politica solo parzialmente.

Questo è particolarmente visibile in due ipotesi: la prima si verifica quando tra il popolo ed i suoi eletti non vi è più alcuna identità di desideri di pensiero, di opinione di giudizio; la seconda è rappresentata dal fatto che il popolo è nella maggioranza degli stati moderni, partecipa indirettamente solo alla formazione della legge.

- 14 -

CAPITOLO III°

NATURA GIURIDICA DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA.

Nel campo del diritto pubblico moderno, scrive Vittorio Emanuele Orlando nel suo testo di diritto pubblico generale, possiamo dire che nessun altro argomento ha l'importanza di quello che concerne la determinazione della natura giuridica dell'istituto della rappresentanza e particolarmente il rapporto che si stabilisce tra l'eletto e l'elettore da cui dipende tutto il valore giuridico del governo rappresentativo stesso, poiché ciò che lo distingue da qualsiasi altra forma di governo, è precisamente l'istituto della rappresentanza politica.

Parag. I° - RAPPRESENTANZA DI VOLONTA'.

Questa rappresentanza si concreta in un rapporto giuridico fra due soggetti, dei quali l'uno (il rappresentante) agisce in nome e nell'interesse dell'altro (il rappresentato) in maniera tale che gli effetti giuridici delle manifestazioni della volontà del primo si determinano direttamente a carico del secondo.

Questo rapporto può essere necessario quando l'ordinamento giuridico stabilisce che si debba per sempre far ricorso ad un rappresentante, e volontario, quando il sorgere del rapporto avviene invece per libera decisione del rappresentato.

La rappresentanza inoltre può essere legale, cioè derivante da una norma giuridica che determina essa stessa

le modalità di formazione del rapporto (ad esempio la rappresentanza del minore affidato al padre o in mancanza dei genitori a persona idonea prescelta obbiettivamente dal magistrato) ovvero negoziale, cioè quando il rapporto é concordato nelle sue varie forme fra le parti interessate e viene posto in essere da un mandato con rappresentanza o procura.

E' certo che la rappresentanza politica nulla ha a che vedere con la vera e propria rappresentanza sopra descritta.

Il punto é già stato messo esaurientemente in rilievo da molti, osservandosi fra l'altro che mentre nella rappresentanza predetta il rappresentante emana dichiarazioni di volontà in luogo del rappresentato e in nome di questo, nella rappresentanza politica non si hanno simili caratteristiche in quanto gli eletti non copiono ^matti in luogo del popolo; le funzioni che esercitano sono funzioni che l'ordinamento giuridico demanda all'organo che essi compongono e non al popolo in senso specifico.

Parag. II - TEORIA DEL MANDATO POLITICO.

Da quanto si é detto sopra é anche evidente come nella generalità degli ordinamenti moderni non si possa ritenere più valida la teoria del mandato politico.

Tale teoria che venne maturandosi negli anni che seguirono la Rivoluzione Francese si basa sul presupposto che la sovranità risiede per intero nel popolo, il quale la manifesta me-

dianche l'elezione.

L'Assemblea eletta diviene in virtù di questa volontà popolare depositaria del potere; ciò significherebbe in altri termini, che la sovranità è nel popolo; da questo passa negli elettori; da questi nei deputati.

Così concepito il rapporto giuridico tra gli elettori e l'eletto, appare chiaramente come una delegazione di poteri.

In conseguenza di questa delegazione l'eletto viene concepito come un vero e proprio rappresentante giuridico dei suoi elettori.

Innanzitutto va rilevato che per il diritto pubblico moderno la rappresentanza politica, qualora venisse concepita secondo la teoria del mandato, verrebbe a mancare di uno dei suoi elementi essenziali cioè di una dichiarazione di volontà corrispondente alla delegazione di poteri.

Per il fatto che una persona viene eletta deputato non è detto che essa rappresenti tutta la volontà del popolo, in quanto molti sono stati esclusi dall'elezione per incapacità, altri si sono astenuti dal votare, altri ancora hanno votato ma non a favore del candidato eletto.

Infine è evidente che il cittadino di Mogadiscio non ha potuto concorrere in alcun modo all'elezione del deputato di Gardo.

Inoltre il deputato nell'esercizio delle sue fun-

zioni non é vincolato ad esercitare tali funzioni secondo certi limiti e certe condizioni come accade nella rappresentanza civile.

Il deputato secondo le costituzioni moderne é perfettamente libero delle sue azioni delle quali non deve rispondere a nessuno.

Un altro carattere della figura del mandato, come istituto civile, é la sua revocabilità da parte del mandante dato che il rapporto giuridico é sorto dalla fiducia e cessa dal momento che la fiducia venga a mancare.

Il diritto pubblico al contrario, rende il preteso mandato politico irrevocabile da parte dei pretesi mandati per tutta la durata della missione di deputato così che anche quando un deputato nel corso di una certa legislatura si dimette dal partito cui apparteneva nel momento della elezione e si associa ad altro partito, anche se tutti gli elettori del suo collegio elettorale senza eccezioni si riunissero per affermare solennemente la loro intenzione di voler revocare l'elezione fatta, un simile voto potrebbe avere un grave significato politico, ma giuridicamente non avrebbe alcuna importanza e in nessun caso causerebbe la revoca del deputato.

Una eccezione al principio dell'irrevocabilità della rappresentanza politica da parte degli elettori ci é fornita dalla costituzione dell'U.R.S.S. il cui art. 142 recita testualmente "E' il dovere di ciascun deputato di informare ai

suoi elettori ^{del} il lavoro da lui svolto e il lavoro svolto dal Consiglio di cui egli fa parte e il suo mandato politico può essere revocato in qualsiasi momento su decisioni di una maggioranza degli elettori in maniera stabilita dalla legge, qualora l'attività da lui svolta non risponda alle aspettative e alle aspirazioni dei suoi elettori".

Parag. III - LA RAPPRESENTANZA POLITICA COME SCELTA DEI PIU' CAPACI.

Una delle torie più suggestive che siano state elaborate sulla natura giuridica della rappresentanza politica é senza dubbio quella esposta da Vittorio Emanuele Orlando nel suo testo di diritto pubblico generale.

La teoria dell'illustre statista italiano si basa sul principio postulato dalla filosofia politica che il governo dello Stato deve appartenere ai più capaci; l'elezione politica quindi si dovrebbe considerare come una semplice designazione.

L'attività politica più evidente dei "più capaci" sta naturalmente nell'atto della legislazione con le sue conseguenze diritte e indirette sulla sfera dei diritti individuali.

E' quello senza alcun dubbio, l'atto più elevato e più decisivo nella vita dello Stato, quello da cui dipende tutta la sua organizzazione giuridica e la sua direzione generale della politica e dell'amministrazione.

Ciò significa che il potere legislativo sia esercitato

dagli elementi più idonei che si trovano nello Stato.

Sicché così ragione l'insigne statista, il governo deve essere riservato ai più capaci; ma che determina questa capacità? Chi designerà coloro che debbono esercitare questa funzione?

La maniera di risolvere questa fondamentale questione, nel pensiero dell'Orlando, costituisce la più spiccata caratteristica differenziale delle diverse forme politiche di governo create dalla evoluzione storica dell'umanità.

Negli organismi sociali più semplici la capacità del cittadino risulta ordinariamente dall'età, presumendo che i più anziani, a cagione della loro maturità e della loro maggiore esperienza siano più atti a provvedere alla cura suprema dello Stato e emanare delle leggi.

Altrove la capacità superiore trova la sua giustificazione nelle differenze etniche, ad esempio presso i popoli dell'India, dove parecchie razze si trovano sovrapposte.

In altri paesi la capacità trova la sua giustificazione nella nascita e così si formano le aristocrazie.

Infine negli Stati democratici la capacità è attribuita ai cittadini in possesso naturalmente, di alcuni requisiti.

Da questa considerazione l'autore conclude, in primo luogo, che la funzione della legislazione del governo, presuppone sempre e necessariamente una scelta o selezione

di persone capaci.

D'altra parte il modo secondo cui si fa questa selezione, é variabile da tempo a tempo, e da luogo a luogo; ^{eno e} basato ^{di volte in} sia sull'età, sia sulla forza, che sulla nascita, ecc.

Possiamo dire però ~~di volta in volta~~ ^{che} finché molti di questi criteri non sono più sufficienti oggigiorno per essere considerati criteri di scelta.

L'Orlando perviene allora alla conclusione che il più capace sia colui che é designato dalla scelta di un corpo elettorale.

L'elezione politica secondo tale teoria, non é dunque altro che una semplice designazione di capacità. Non vi é alcuna trasmissione di poteri. I poteri dell'Assemblea sono determinati dalla costituzione. Si tratta solamente di sapere chi avrà il diritto di far parte di questa Assemblea sovrana.

Il governo rappresentativo risolve questa questione dichiarando che questo diritto appartiene a colui che é designato dal voto dei cittadini, dicendo però che i più capaci sono gli eletti del popolo; rimane ancora da dire su che cosa oggi si basino i popoli per eleggere i propri rappresentanti.

Pertanto l'autore della teoria in questione, continua con l'osservazione che dal punto di vista politico si può notare nella Nazione l'esistenza di correnti di idee relativamente alla direzione della cosa pubblica; ed é da questo fatto che deriva la ben nota teoria dei partiti politici.

Quando si afferma che l'elezione implica una designazione di capacità, s'intende che questa designazione, essendo lasciata al giudizio dell'elettore, si ricollega necessariamente ai molteplici criteri che servono di guida al cittadino allorché fa la sua scelta.

Siccome é da presumere che l'elettore professi un insieme di idee concernenti ~~alla~~ direzione politica dello Stato, é naturale pensare - osserva l'Orlando - che indicando il più capace esso si lasci guidare dal desiderio che l'eletto professi delle idee analoghe alle sue.

Ciò, secondo l'autore, non contraddice la teoria della selezione dei capaci, ma la completa dal punto di vista politico aggiungendo che fra le cause che determinano il criterio della selezione deve essere compresa la tendenza dell'elettore a scegliere ~~una~~ persona le cui idee siano più conformi a quelle che egli stesso professa.

La compatibilità tra questi due concetti é spiegata dall'illustre giurista con l'aiuto del seguente esempio: supponiamo che un padre di famiglia voglia scegliere un precettore per i suoi figli.

Certo che egli sarà guidato innanzitutto e soprattutto dal desiderio di scegliere una persona intellettualmente e moralmente capace di adempiere questa funzione: e così si può dire che é questo desiderio, il motivo determinante obiettivamente la scelta.

Ma é facile pensare che questo padre avrà pure delle ragioni del tutto ^{oggettive} obbiettive per escludere questo o quel precettore.

Così preferirà un cattolico ad un ebreo, un giovane ad un vecchio, un celibe ad un ammogliato o viceversa.

Il fenomeno politico dell'influenza esercitata dai partiti politici sulle elezioni e la conseguenza della corrispondenza tra l'opinione politica dell'eletto e quello degli elettori, osserva l'Orlando, non deve essere considerato contraddittorio alla teoria esposta, anzi esso viene considerato in un certo senso, una conferma.

Si sa infatti che generalmente là dove le elezioni sono meglio dirette dai partiti politici, é più difficile che una persona da nulla possa essere eletto.

Per quanto riguarda più in particolare la parola "capacità" l'autore afferma che non esiste una capacità assoluta e che le attitudini dell'intelligenza sono relative alle attività umane. E così non é possibile che la camera sia composta di immortali.

Il concetto di capacità va inteso, secondo l'Orlando, ~~in senso specifico~~, in rapporto cioè con le forme di attività di cui trattasi, in una parola, nel senso di capacità politica.

La teoria su esposta a nostro modo di vedere coglie indubbiamente alcuni aspetti fondamentali dell'istituto della rappresentanza politica.

In particolare l'Orlando ci dimostra il modo con cui si forma quello che noi abbiamo detto essere un rapporto/

La teoria dell'illustre Orlando, in altre parole, mette in chiaro il processo di formazione dell'elettore della decisione di votare per un candidato anziché per un altro.

La selezione di cui parla l'Orlando é basata in sostanza su un doppio criterio: 1°) capacità dell'eletto; 2°) corrispondenza di idee tra l'eletto e l'elettore.

Questa ricerca psicologica come anche le conclusioni cui essa giunge, si possono ritenere valide tutt'oggi, benché molti anni siano passati dalla formazione della teoria ^m della questione.

Anche per quanto riguarda questa parte della teoria dell'Orlando, tuttavia, si può ^{dimostrare} ritenere come essa non sia completa.

Capacità e corrispondenza di idee sono forse i principali criteri di determinazione nella scelta dell'eletto da parte dell'elettore, ma essi non sono i soli.

Infatti a nostro modo di vedere, l'elettore vota in una certa maniera anziché in un'altra, non per uno o per due motivi, ma per un complesso di ragioni, varianti tra l'altro da individuo ad individuo.

L'interesse economico che potrebbe derivare all'elettore dall'elezione di un certo candidato, la corrispondenza dello strato sociale da cui l'eletto e l'elettore provengono, la stessa antipatia o simpatia ecc. entrano indubbiamente nel processo di formazione delle decisioni dell'elettore.

Ma un'altra critica forse più grave, sempre a nostro modo di vedere, può essere mossa alla teoria in questione, e cioè

che essa si preoccupa solo di chiarire come e perché venga messo in essere il rapporto della rappresentanza politica, ma senza per altro spiegare quale sia la natura giuridica ed il contenuto di tale rapporto.

La sola volta infatti che l'autore tratta del problema della natura della rappresentanza politica, è nella parte negativa della sua teoria, quando cioè egli critica per altro con argomentazioni brillanti, la teoria che vedeva nella rappresentanza politica, un mandato.

Paragr. IV - LA RAPPRESENTANZA POLITICA NELLA TEORIA DELLA RAPPRESENTANZA DI INTERESSE GENERALI.

Una teoria elaborata dal Romano, e ripresa anche da altri autori moderni (Biscaretti) vede nella rappresentanza politica una rappresentanza di interesse generali.

Tali scrittori dopo aver criticato le altre teorie elaborate ^{sulle} di rappresentanze politiche, si sforzano di delineare il contenuto della rappresentanza politica.

Visto che quest'ultima non può venire identificata con la comune rappresentanza di volontà contemplata dal codice civile, si sforzano di far entrare il concetto della rappresentanza politica in quello della rappresentanza di interesse generali.

L'istituto della rappresentanza di interesse viene posto nella dogmatica giuridica accanto a quello della rappresentanza di volontà, ma viene da quest'ultima differenziata in quanto, mentre nella rappresentanza di volontà il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, nella rappresentanza di interesse il rappresentante agisce in nome proprio ma nell'interesse di altri.

Senonché un'ulteriore distinzione viene fatta da questi autori nell'ambito di questa rappresentanza d'interesse.

Mentre quest'ultima infatti può riferirsi ad una singola persona o ad una determinata categoria o gruppo sociale, la rappresentanza politica dovrebbe venire concepita, secondo il Romano, come "la rappresentanza integrale e generica" dei più disparati interessi di una collettività.

La teoria in questione si preoccupa di mettere in rilievo

che non é affatto indispensabile né sufficiente che vi sia una elezione per potersi avere la figura della rappresentanza politica.

Il fondamento giuridico delle camere elettive non dovrebbe essere ricercato, sempre secondo tale teoria, nel procedimento elettivo, ma bensì, esso deriverebbe da ^{alla} disposizione legislativa e in particolare dalla costituzione del paese.

In ultima analisi il concetto di rappresentanza politica, secondo la teoria qui esposta, si verrebbe a sostanziare in una rappresentanza legale e necessaria.

Anche questa teoria benché contenga degli elementi indiscutibilmente validi, non sembra a nostro avviso esaurire tutta la sostanza della rappresentanza politica. Inoltre essa presta il fianco a numerose critiche tanto sul piano formale che su quello sostanziale.

Dal punto di vista formale già il Palladore Pallieri osservò come sia improprio concepire la rappresentanza politica come una rappresentanza di interessi.

In particolare il suddetto ^A autore muove l'obiezione che se é vero che una certa persona può rappresentare un'altra persona, e che quindi una volontà né rappresenti un'altra, non é possibile che una persona rappresenti degli interessi.

Si potrà dire tutt'al più che l'eletto "interpreta" un interesse degli elettori, ma ~~che~~ ^{che egli} non rappresenta gli elettori stessi.

Senonché anche dal punto di vista sostanziale non sembra a nostro modo di vedere che i membri delle camere interpretino solo degli interessi ancorché di ordine generale.

Qualora si accettasse questa teoria una parte notevole di quello che viene comunemente accolto nel concetto di rappresentanza verrebbe lasciato fuori.

Oltreché degli interessi generali della collettività che lo ha eletto, i componenti della camera devono tener conto dei principii, della mentalità, dei costumi e delle tradizioni della popolazione.

Fin qui il Palladore Pallieri. Secondo una nostra opinione ~~generale~~ un'altra critica ^{più generale} può venir mossa alla teoria degli interessi generali e cioè che "l'espressione interessi generali" é un concetto vago ^{che} o per lo meno richiede ulteriori spiegazioni.

Che cosa sono infatti gli interessi generali o politici?

E' chiaro che tali interessi possono vedersi sotto due aspetti differenti: gli interessi generali o politici in un primo senso potrebbero venire identificati nella promozione del bene della collettività, inteso in senso oggettivo, a prescindere cioè da quello che un certo popolo possa intendere per quel bene.

E ciò che si verifica in molti casi come quando per esempio gli eletti deliberino un certo provvedimento non condiviso dalla popolazione.

Senoché ciò accade solo eccezionalmente, che se questa dovesse essere la tendenza comune, il concetto di rappresentanza verrebbe a basarsi sullo stesso fondamento logico della tutela o curatela.

Qualora invece per interessi generali si dovesse intendere in concreto gli interessi propri di un certo popolo, resterebbero esclusi dalla rappresentanza politica, intesa come rappresentanza di interessi generali o politici, quei casi in cui abbiamo visto che gli interessi della popolazione non coincidono con le promozioni del bene in senso oggettivo.

Gli autori citati nel formulare le loro teorie avevano tenuto davanti agli occhi il modello della democrazia classica occidentale cercando di cogliere il lato sostanziale dell'istituto della rappresentanza politica, senonché se tale istituto presenta moltissimi punti in comune nelle varie democrazie di tipo occidentale, esso varia grandemente quando si passa ad esaminare altre forme di governo, anzi a nostro modo di vedere in alcune forme di governo differenti da quelle democratiche, non si può più parlare di rappresentanza politica in senso proprio.

Si osservava in principio che l'istituto della rappresentanza politica come viene inteso nella pratica, è intimamente connesso con il concetto di democrazia ed in particolare con il concetto della democrazia rappresentativa.

Al di fuori di tali Stati democratici, queste correlazioni tra popolo e governanti, può assumere di volta in volta

gli appetiti di una rappresentanza sindacale, di una rappresentanza istituzionale od organica, ecc.

Negli Stati a democrazia progressiva, per esempio, sulla base delle dottrine marxiste si é data una rappresentanza soltanto ai rappresentanti economici (come nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste con la costituzione del 1924 e fino a quella del 1936).

In omaggio al principio proletario, si ritenne che solo i lavoratori, ad esclusione di ogni altro, fossero degni o atti a partecipare alla vita politica e in conseguenza ad essi soli viene attribuito il godimento dei diritti politici; correlativamente, gli eletti anziché essere divisi in circoscrizioni territoriali, sono divisi, prima di tutto, secondo la categoria di lavoratori a cui appartengono, e ciascuna categoria invia alla camera i propri rappresentanti.

Il principio ha finito in questo caso per influire sulla stessa natura della rappresentanza politica, che si é trasformata in rappresentanza sindacale, e cioè in rappresentanza non più dei singoli cittadini del popolo unitariamente inteso, ma delle varie categorie lavorative.

Questo principio é ^{estremamente} ~~estremamente~~ legato con la dottrina marxista, per le quali non vi ^{rara} ~~é~~ altri interessi individuali se non quelli materialistici ed economici, e per le quali pertanto anche lo Stato non ha altro ufficio se non quello di disciplinare la vita economica del gruppo sociale e di derimere gli

eventuali conflitti in proposito.

Questo insieme di principi é stato nettamente ripudiato dagli ordinamenti di tipo occidentale perché gli individui hanno anche altri interessi oltre quelli meramente economici e si raggruppano e si dividono fra loro in partiti politici per ragioni assai più complesse ed esigono dallo Stato un'azione al servizio di questi più complessi bisogni.

Infatti possiamo dire che nella Russa Sovietica, dove la teoria ha prevalso, manca totalmente, sia la vita politica quale noi la intendiamo, sia la divisione in partiti politici nonché le discussioni e le decisioni popolari.

Parag. V - RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE O ORGANICA.

Può comprendersi facilmente come la stessa idea base della rappresentanza di gruppo abbia fornito talora lo spunto ai legislatori degli Stati autoritari, nei quali l'investitura dei deputati viene solo dal governo o dalla direzione del partito unico, senza che la comunità dei cittadini, rispetto ai quali la funzione si esercita, abbia alcuna parte nella designazione.

In tali Stati le Assemblee parlamentari che venivano poste accanto ai membri del governo con funzioni più che altro consultive, erano rappresentative solo di nome.

Tuttavia in circostanze particolari che impediscono delle regolari interpellazioni elettorali, il sistema accennato

(che suole estrinsecarsi in complesse procedure di designazioni e nomine) é sembrato il piú opportuno anche in Stati di democrazia classica per costituire delle assemblee in qualche modo rappresentative, per quanto di carattere eminentemente transitorio o con funzioni puramente consultive.

Si pensi ad esempio nel periodo del 1945-46 alla consultazione nazionale posta accanto al primo governo formatosi in Italia dopo la riunione di tutto il territorio nazionale in seguito alla liberazione, e per quanto riguarda la Somalia al Consiglio Territoriale costituito nel 1950.

La rassegna delle teorie, relative alla rappresentanza politica di cui si è trattato nelle pagine precedenti è valsa a mettere in chiaro alcuni caratteri di tali istituti.

Tuttavia tali teorie non ci hanno portato ad una definizione, in senso scientifico della rappresentanza politica.

E' nostra opinione che ciò sia dovuto al fatto che allo stato attuale della dottrina, della rappresentanza politica non può venire data una tale definizione.

La maggior parte delle teorie sopra esaminate come quella del mandato, della rappresentanza di volontà, degli interessi politici si è sforzato di far adattare il concetto della rappresentanza politica, sia pure con qualche modificazione in uno degli istituti elaborati dalla teoria giuridica.

Questo sforzo di far rientrare dei fatti e dei fenomeni reali (come appunto la rappresentanza politica) in degli schemi legali prestabiliti è una tendenza comune alla maggior parte dei giuristi.

Senonché ci sono dei fenomeni e dei fatti che non si lasciano per così dire incasellare.

A nostro modo di vedere, ^{le} rappresentanza politica, è appunto uno di essi. Questo è la ragione per cui le sopradette teorie hanno fallito.

Altri autori invece come i fautori della teoria degli interessi di gruppo e della teoria istituzionale, basandosi sugli ordinamenti positivi esistenti presso taluni Stati e in determinati periodi storici, costruiscono delle teorie che se rispecchiavano

la realtà di quegli ordinamento e di quei periodi storici, pervenivano completamente la loro vericidità, se riferite ad altri paesi o negli stessi paesi in differenti periodi storici.

Inoltre questa inadattabilità della rappresentanza politica ad essere definita e classificata é anche dovuta alla complessità del fenomeno in cui essa si sostanzia.

Fenomeno in cui elementi variano moltissimo secondo i momenti storici, secondo i luoghi, secondo le collettività considerate.

Ci sembra pertanto miglior partito, per la comprensione del concetto di rappresentanza politica di prescindere da definizioni e dimostrazioni teoriche, ma di mettere in chiaro quei caratteri e quelle manifestazioni più comuni, con cui il fenomeno della rappresentanza politica si presenta in concreto oggi.

Si diceva in principio che la rappresentanza politica é essenzialmente lo strumento tecnico che rende possibile il concorso della volontà popolare al governo.

Questa possibilità ^{della partecipazione} della volontà popolare al governo implica che il popolo ^{determi} tenga in qualche modo o per una certa parte la sovranità e dalla sovranità incominceremo la nostra analisi.

Le varie dottrine hanno più volte affermato che negli ordinamenti che attuano il principio democratico, la sovranità spetta al popolo e non allo Stato. Infatti negli stati democratici il popolo partecipa alla sovranità formando gli organi costituzionali attraverso le elezioni politiche, quale le camere legislative, inoltre essi concorrono direttamente alla funzione legislativa, come avviene nel referendum.

Tutti questi sono atti di sovranità, che implicano l'appartenenza di questo a coloro che quegli atti compiono.

Il che però non significa che il popolo sia il solo sovrano ad esclusione dello Stato. E' bene chiarire questo punto: in primo luogo quando si parla di sovranità bisogna rilevare che essa non consiste nel fatto che si è dato maggiore o minor importanza all'opinione pubblica per quanto riguarda le direttive, od anche le principali direttive, seguite dai governanti né sembra rilevare il fatto che il popolo, avendo in mano le armi delle elezioni politiche, possa influire in modo decisivo sulla composizione e sull'indirizzo politico dei più importanti fra gli organi statali.

Per sovranità non s'intende infatti il potere di influire sull'agire del governo o di determinarlo in modo indiretto.

Sovrano è colui che comanda, che prende le deliberazioni, anche se prende in considerazione i consigli, i suggerimenti, le aspirazioni altrui, ma non è sovrano chi gli sta dietro.

La partecipazione del popolo alla sovranità ~~sussiste~~ per quel tanto per cui esso effettivamente delibera, come nel referendum, nelle elezioni ecc, non in tutti quelle ipotesi in cui solo indirettamente influisce sul governo.

In secondo luogo la sovranità del popolo al pari di quello dello Stato, consiste in quel tanto che gli viene attribuito dal diritto; è solo il diritto cioè che decide chi sia sovrano, o chi eventualmente spartisce la sovranità fra due o più; è il diritto che ritiene che certi poteri siano meglio

esercitati dal popolo e certi altri meglio dallo Stato.

Si noti che la gran massa dei poteri del governo é esercitata dallo Stato, che non li esercita perché il popolo con un libero atto della sua volontà lo consenta, ma perché l'ordinamento giuridico direttamente ^{li}attribuisce allo Stato.

L'esercizio di tali poteri che lo Stato esercita, gli deriva dunque dalla legge, non dal popolo.

Quindi é chiaro che in quasi tutti gli ordinamenti statali la potestà sovrana spetta in massima parte allo Stato, e solo eccezionalmente e limitatamente al popolo.

In molti paesi democratici, ad esempio l'Italia, il popolo ha solo quelle facoltà di cui abbiamo accennato (referendum, partecipazioni alle elezioni ecc) .

Da quanto detto sopra derivà che ^{ne}gli Stati democratici la sovranità non spetta per intero né allo Stato né al popolo, ma viene fra questi spartita.

Non ci resta pertanto se non concludere che la sovranità spetta oltre che al popolo anche allo Stato, anzi spetta in massima parte allo Stato.

Nulla tuttavia, impedisce come é chiaro che in un determinato ordinamento la situazione si inverta, o che lo Stato perda addirittura la sovranità: così, sebbene non certo per ragioni democratiche era avvenuto nelle Germania Nazista e così in parte nello Stato Sovietico.

Rileviamo infine che di sovranità talvolta si parla anche in un altro senso e cioè per affermare una certa maggiore

dignità che viene attribuita ad un organo in confronto ad altri (così negli stati monarchici la qualifica del sovrano viene di solito attribuita alla corona).

In questa ipotesi la parola sovranità ha un significato assai vago, manca totalmente di quei precisi caratteri propri della sovranità di cui abbiamo innanzi discorso, e indica solo il prestigio di un certo organo.

Come negli stati monarchici si ^{usa} ~~una~~ denominare sovrano il capo dello Stato medesimo, così nulla impedisce nelle repubbliche democratiche di denominare sovrano il popolo, per indicare la singola importanza che viene attribuita alla volontà popolare, il peso che questa ha nella vita dello Stato.

Ma occorre tener ben distinto questo vago significato della parola sovranità, da quegli altri di cui abbiamo precedentemente parlato, per arrivare a spiegare come nelle costituzioni moderne e democratiche, come ad esempio la costituzione Tedesca di Weimar art. I, la recente costituzione della Giordania art. 24 ed infine la nostra recentissima Costituzione (provvisoria) art. I comma 2, sia affermato che la sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita nelle forme determinate dalla costituzione e dalle leggi.

Queste affermazioni devono essere intese nel senso che molti stati moderni, in opposizione ai principi dell'assolutismo ed in omaggio al principio democratico, hanno voluto inserire nelle loro costituzioni, almeno formalmente, il criterio dell'appartenenza ideale della sovranità al popolo.

L'importanza ~~concreta~~ giuridica di questo principio consiste nell'affermazione che il popolo ha il diritto di partecipare alla costituzione dei principali organi di governo per mezzo delle elezioni e nel riconoscimento che il popolo é la fonte della volontà e dei poteri dello Stato, ma solo in qualità ~~de-~~ ^{di} ~~gli~~ ^{costitutivo} ~~elementi costitutivi~~ dello Stato (elemento personale).

Da quanto detto sopra derivano diversi principii che caratterizzano l'istituto della rappresentanza politica.

Il primo tra essi é l'esclusione del mandato imperativo. Come si é visto sopra, uno degli atti principali di sovranità del popolo, consiste nella possibilità di eleggere i propri rappresentanti.

Questa sovranità però, non vuol dire che i rappresentanti debbono seguire la volontà dei rappresentati, ché infatti le costituzioni moderne, ivi comprese quella ~~somale~~, vietano appunto il mandato imperativo.

Pertanto la sovranità del popolo in questo caso arriva solo alla scelta dei candidati e non oltre. Gli eletti, d'altra parte, saranno inclini a seguire e ad uniformarsi ai desideri degli elettori, se non altro perché soddisfacendo tali desideri, cresce ^{loro} la possibilità di essere rieletti. Ma questa é solo una convenienza ma non un dovere giuridico. Certo é che in pratica, dal punto di vista etico, si può immaginare nell'eletto, l'esistenza di un conflitto.

Se da una parte infatti egli può provare il dovere morale di confermare con i fatti quanto promesso nella campagna eletto-

rare, o nel caso di avvenuti mutamenti nella situazione del paese, di decidere secondo quanto egli ritenga essere la volontà popolare, non va scordato d'altra parte che egli come cittadino e come membro della categoria dei governanti, ha anche l'obbligo di promuovere il bene della Nazione, inteso questo in senso oggettivo.

Capitolo IV°

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Parag. I°

La funzione del diritto elettorale.

Il Biscaretti parlando dei diritti elettorali pubblici soggettivi, classifica il diritto elettorale tra i diritti di funzione, in quanto, ^{esso} consiste appunto nell'esercizio della funzione elettorale da parte del cittadino. Tale funzione é essenzialmente pubblica in quanto ha come scopo la costituzione degli organi rappresentativi dello Stato e degli enti territoriali minori.

La funzione elettorale, anche secondo il Santi Romano, é una funzione pubblica (sebbene non statale), in quanto é intesa alla formazione dell'organo rappresentativo, organo della potestà legislativa. Sempre secondo il Santi Romano, gli elettori sono soggetti di un interesse, non esclusivamente individuale e privato, ma civico, e perciò connesso con gli interessi generali dello Stato relativo alla scelta delle persone che dovranno far parte dell'istituzione rappresentativa.

A tale interesse corrisponde di regola il loro diritto di essere elettori, cioè di godere del cosiddetto elettorato attivo. Tutti coloro che godono del diritto elettorale fanno parte dei componenti del corpo elettorale.

Poc'anzi abbiamo detto che la funzione del diritto elettorale, pur essendo pubblica, non può affatto considerarsi come statale, in quanto, i cittadini la esercitano, non in nome dello Stato (ché se no il corpo elettorale si trasfor-

merebbe in un vero e proprio organo statale, la qual tesi, per quanto sostenuta da numerosi ed autorevoli scrittori, non sembra accettabile), bensì, in nome proprio, pur avendo di mira gli interessi generali della collettività di cui essi fanno parte, perché la funzione elettorale, secondo gli autori citati, deve essere considerata nella sua unità; essa tuttavia può essere scomposta in diverse facoltà. Sono principalmente da ricordare: la facoltà di esigere la propria iscrizione nella lista elettorale e di proporre eventualmente dei candidati, di essere ammesso in concreto alla votazione, ecc. E' opportuno rilevare per altro, che negli ultimi anni, vari ordinamenti costituzionali^{te} constando una notevole astensione da parte dei cittadini dall'esercizio del diritto elettorale, hanno spesso dovuto convertire il diritto medesimo in un corrispondente dovere pubblico, introducendo il cosiddetto sistema di voto obbligatorio (nel 1893 nel Belgio, poi in vari Cantoni Svizzeri, nel 1920 in Ungheria, Danimarca, Cecoslovacchia, ecc.) il quale non obbliga la volontà individuale, bensì obbliga soltanto a partecipare alla votazione (anche se con scheda bianca), sotto la minaccia di una sanzione di varia natura per chi si astiene dalla votazione senza giustificati motivi.

La deliberazione di volontà dell'elettore deve essere assolutamente libera da ogni coercizione o pressione anteriore, in modo da poter consentire all'elettore l'esercizio del suo diritto elettorale secondo la guida delle sue tendenze politiche. La contravvenzione a questo principio costituisce reato di corruzione. Il diritto al voto stabilito dall'art. 8 del-

la nostra costituzione e dall'art. 48 della costituzione italiana, costituisce la potestà riconosciuta al cittadino di partecipare alla vita politica dello Stato.

Evidentemente nella maggioranza dei casi, il diritto al voto é intimamente connesso con gli istituti della rappresentanza politica.

Data l'impossibilità di una partecipazione popolare attraverso le forme della cosiddetta democrazia diretta, essa deve realizzarsi indirettamente. Il voto é appunto lo strumento tecnico, non di certo perfetto, ma il solo possibile attraverso cui si realizza tale rappresentanza. Data l'importanza fondamentale del voto nei sistemi degli ordinamenti democratici ben si comprende come esso, oltre a costituire un diritto politico, si può configurare come un dovere, civico almeno, se non giuridico.

Paragrafo II°

ELETTORATO ATTIVO

Come rileva il Biscaretti, appare evidente che i presupposti della concezione democratica, abbiano ormai spinto ad allargare al massimo il corpo elettorale negli stati di questa nostra epoca, nella quasi totalità dei casi, viene oggi accolto il principio del suffragio universale.

In base a tale principio tutti i cittadini, salvo alcune eccezioni d'incapacità prestabilita dalla legge, hanno diritto al voto. Il suddetto principio é evidentemente antitetico al precedente e superato criterio che si fondava sulla

esigenza di vari requisiti specifici, relativi al senso, alla cultura, o per spiegar meglio sul principio che per essere elettori, non bastava la qualità di cittadino ma doveva con essa concorrere una speciale capacità oggettivamente determinata da alcuni requisiti; di solito il possesso di un certo grado di cultura che dimostri una sufficiente maturità intellettuale o di un determinato censo che garantisca l'indipendenza dell'elettore da influenze esteriori e il suo interesse al mantenimento dell'ordine sociale.

Il suffragio elettorale é realizzato in tutti quegli ordinamenti che riconoscono il diritto dell'elettorato attivo solo in base alla sussistenza di alcuni requisiti di ordine generale, come ad esempio, il raggiungimento di una determinata età, assenza di ogni inabilità elettorale (ammettendosi ormai solo più in rarissimi casi l'esclusione dei cittadini di sesso femminile, come accade ad esempio in Svizzera).

Il suffragio universale (proclamato, ma non realizzato, in Francia fin dal 1793) trovò attuazione in Francia a partire dal 1848 venendo poi adottato sempre più largamente (in Germania nel 1871, in Austria nel 1907, in Italia nel 1912, in Inghilterra nel 1918, ecc.).

In Somalia l'elettorato attivo é riconosciuto in forza della sussistenza dei seguenti requisiti d'ordine generale:

- 1) Cittadinanza Somala.
- 2) Maggior età: coincide con l'aver compiuto 18 anni d'età.
- 3) Non risultare interdetti od alienati od in stato d'inter-

dizione dai pubblici uffici.

4) Non trovarsi in stato di detenzione.

I suddetti requisiti sono stabiliti dall'art. 3 della legge n° 26 del 18 Dicembre 1958.

La Costituzione riconosce l'elettorato attivo ai sensi dell'art. 8 e stabilisce che tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge hanno diritto al voto.

La Costituzione Somala stabilisce inoltre che il voto é personale, uguale, libero e segreto. Con il primo di questi aggettivi s'intende dire che solo la persona cui spetta il diritto di voto, ha la facoltà di esercitare tale diritto.

Già da qualche tempo la teoria ha accettato l'esistenza di tutta una categoria di diritti personali e li ha tenuti distinti da tutti gli altri diritti, in quanto i primi, a differenza dei secondi, non possono essere fatti valere attraverso altre persone; il voto rientra appunto tra tali diritti; inoltre il voto é uguale; il significato di questa parola sta ad indicare che ogni voto ha lo stesso "peso" inoltre il voto é libero, con il che, resta stabilito che il cittadino ha perfetta libertà di dare il suo voto a questo od a quel partito o persona; libertà di voto significa anche che nessuna costrizione fisica o psichica può venir fatta per la determinazione della volontà del cittadino che si reca alle urne. Infine il voto é segreto; con tale termine la Costituzione garantire ulteriormente la libertà del voto; così stabilendo infatti essa vuole eliminare la possibilità che il cittadino sia spinto a votare in un modo anziché

in un altro, indotto da pressioni di qualsiasi genere.

S'è già osservato in passato che il diritto al voto era subordinato ad altri requisiti, tra i quali il censo e la cultura; ma il progresso economico che i cittadini degli stati di democrazia classica hanno compiuto, è risultato anche in un aumento del livello minimo culturale (riduzione estrema dell'analfabetismo) per cui il requisito della cultura non trova più giustificazione, mentre quello basato sul censo trovava la sua origine nell'ordinamento inglese ove per lunghi periodi solo il possesso fondiario poteva attribuire al cittadino il diritto al voto; ma esso, tuttavia, ai giorni nostri, è completamente superato.

A proposito del requisito culturale va osservato che anche esso è quasi del tutto scomparso dalle varie costituzioni; ^{tuttavia} ma esso è ancora richiesto nell'U.S.A. allo scopo di negare l'esercizio del diritto al voto a quei cittadini che non sono ritenuti in grado di comprendere e spiegare un art. della Costituzione.

Il suffragio universale precedentemente citato, ha ~~esso~~ reso due istituti di scarsa applicazione: quello del voto rafforzato e quello del voto indiretto (cosiddetti sistemi indiretti).

Con il primo istituto si suol significare l'attribuzione di due o più voti a determinati elettori che abbiano dei particolari requisiti in base al principio che i voti oltre ad essere contati devono venir pesati; possiamo dire che questo istituto è in pieno contrasto con la formula democratica:

"un elettore un voto". Questo istituto cosiddetto del voto rafforzato s'è presentato in diverse forme come: voto plurimo, cioè quando vengono attribuiti più voti ad un elettore in base a diverse situazioni o qualifiche di cui egli sia titolare (es. tipico, quello accolto in Belgio dal 1893-1919, dove ogni cittadino maschio di 25 anni godeva di un voto solo, mentre un voto di più era attribuito ai capi famiglia o vedovi che pagassero almeno cinque franchi di imposte dirette, ai proprietari di stabilimenti del valore di duemila franchi, ai possessori di titolo di studio).

Il secondo istituto chiamato del voto multiplo, si ha quando un elettore può avere la possibilità di votare in più collegi in omaggio a differenti titoli (ed è stata tipica patria di questo, l'Inghilterra in cui ancora dopo la riforma elettorale del 1918 vigevano tre titoli per l'elettorato politico: "residence qualification", cioè la residenza da sei mesi in una determinata località, "business premises qualification", cioè l'occupazione di un locale adibito ad usi commerciali ed industriali; e l'aver preso una laurea (degree) in una università ("University Franchise").

Sebbene si potesse complessivamente fruire al massimo di due soli voti o in due collegi territoriali contigui, raggiungibili nella giornata d'elezione, ovvero in un collegio territoriale ed in uno universitario, raggruppante tutti i laureati dell'università stessa. Però il "representation of the people Act del 1948" determinato dal governo laburista abolì tutti gli accennati residui del voto multiplo.

L'istituto del voto indiretto (a doppio o a multiplo grado) é ancora impiegato in quegli stati in cui entrambe le camere sono elettive per una di essa, mentre l'altra é eletta per suffragio diretto.

In sede separata, qui di seguito, daremo un breve accenno al voto indiretto a doppio e multiplo grado:

1) a doppio in contrapposto ~~sa~~ quello diretto o ad unico grado, nel senso che l'elettore primario invece di designare direttamente i parlamentari, elegge degli elettori secondari, che debbono possedere speciali requisiti e questi eleggono in un momento successivo i membri della camera. Esempio tipico c'è stato offerto dell'istituto dello "Scir" in mancanza di censimenti regolari nel territorio somalo. Il sopradetto istituto indiretto a doppio grado, venne introdotto nelle elezioni del 1956.

Un altro es. tipico é la scelta dei presidenti delle Repubbliche da parte delle assemblee legislative elettive.

2) - Il voto indiretto a multiplo grado é quello per cui il rapporto fra i rappresentati e gli organi rappresentativo viene costituito attraverso ripetute scelte. Tale istituto tuttavia, non presenta applicazioni recenti, eccetto per quanto riguarda la costituzione federale sovietica del 1924 (in cui venne accolto). Il sistema del voto multiplo veniva necessariamente sostituito anche in Russia col voto diretto (Costituzione del 1935).-

L'elettorato attivo é il complesso degli istituti attraverso cui il cittadino esercita il diritto politico elettorale.

Per quanto riguarda poi i sistemi attraverso cui tale esercizio si estrinseca, viene di solito accolto quello del suffragio universale; tale suffragio cominciò ad estendersi alla fine del 1918 anche nei paesi anglo-sassoni, ed esso vige oggi in quasi tutti gli Stati; talvolta però i requisiti della capacità elettorale che si richiedono per la donna, sono diversi da quelli che debbono possedere gli uomini.

Paragrafo III°

ELETTORATO PASSIVO

Si designano in genere col nome di elettorato passivo, tutte quelle condizioni personali che si richiedono perché si possa essere validamente eletto o perché chi è stato eletto validamente, possa essere inserito e mantenuto nel parlamento.

In linea di massima gli stessi requisiti per l'elettorato attivo sono validi anche per l'elettorato passivo, però si possono avere anche casi in cui dei requisiti diversi vengono richiesti. Così ad esempio l'età per l'elettorato passivo è in genere superiore a quella richiesta per l'elettorato attivo.

Innanzitutto per essere eletto è necessario godere pienamente dei diritti politici. Inoltre per avere capacità elettorale passiva, sono necessari due requisiti: il primo è rappresentato dalla cosiddetta eleggibilità, la quale risulta sia dalla capacità del candidato, sia dalla compatibilità fra la stessa candidatura e una qualche posizione, per lo più un ufficio che egli ricopre; nel caso che tale requisito non esista si suol

parlare di "ineleggibilità"; il secondo requisito é costituito dalla compatibilità fra la qualità di membro della camera (non più quella di candidato come nel primo caso) e una qualche altra qualità. Nel caso che tale requisito non sussista, si parla di incompatibilità delle funzioni.

Ci sono dunque due specie di compatibilità e viceversa di incompatibilità: l'una che ha effetto sin dal momento delle elezioni e che determina la validità o la nullità di esse; l'altra che ha effetti dopo le elezioni, nel senso che su di esse non influisce, ma pone l'eletto nell'obbligo di scegliere tra l'appartenenza alla camera e il ritenere la posizione o l'incarico che egli aveva precedentemente.

Le ragioni di una tale disciplina dell'elettorato passivo sono varie. Alcune muovono dall'esigenza di impedire l'esercizio cumulativo di una doppia funzione, esercizio che si ritiene, o materialmente impossibile, o pericoloso per la diligenza, l'indipendenza o l'obiettività con cui dette funzioni devono esplicarsi; altre invece derivano dal principio di separazione o di distinzione delle camere, per cui, non si può, di regola, appartenere contemporaneamente ad entrambe. Altre invece mirano ad impedire che l'autorità di cui dispongono certe persone (magistrati, governatori, ecc.) per ragioni di un loro ufficio, possa essere ingiustamente usata per vincolare la libertà dell'elettore.

PARTE SPECIALE

CAP? V°

RAPPRESENTANZA POLITICA IN SOMALIA

PREMESSE STORICHE.

In Somalia l'istituto della rappresentanza politica, quale strumento tecnico di attuazione del principio democratico, può considerarsi sorto da quando si è costituita la società somala.

Mentre in altri paesi l'istituto della rappresentanza si può considerare il frutto di una lunga evoluzione storica, in Somalia, esso già trovava la sua perfetta applicazione, anche se sottoforma di una rappresentanza tribale nelle più antiche e remote società. Anche se in forma rudimentale, le elezioni si sono sempre svolte in Somalia sin dai tempi più remoti, elezioni che, attraverso l'istituto dello Scir, avevano come scopo la formazione di un governo del popolo. Questo significa che la società somala ha sempre avuto un suo governo, anche se in forma tribale.

Nella società somala precoloniale e coloniale, l'organo supremo politico ed elettivo della tribù era l'"Aghil" o il "Dugh" accanto al quale si trovava un capo ereditario che ebbe ed ha ancor oggi diverse denominazioni nelle varie tribù a secondo della regione in cui esse si trovano, tra cui "Sultan, Bogor, Garad, Ugas, Beldage, Islaou, Islan, Malak". L'organo elettivo (Aghil o Dugh) responsabile politico della tribù denominata (Scir) della quale parleremo più avanti.

Elencheremo qui sotto l'unico requisito e le qualità

essenziali richieste per essere eletto capo.

Unico requisito. - Età maggiore. Il candidato ^{doveva} ~~deve~~ aver compiuto almeno il 25° anno di età, in modo che egli potesse di mostrare una certa maturità politica ed esperienza nel campo consuetudinario e nel campo delle norme che hanno di volta in volta regolato il complesso degli affari delle varie tribù "Herar".

Qualità: 1°) - Oratoria. Con questo termine si intendeva dire secondo la concezione tradizionale dell'ambiente politico somalo, che il capo della tribù ^{va} ~~dovesse~~ possedere la qualità di oratore, cioè che egli fosse in grado di usare l'arte della persuasione e del parlare, in casi di controversie fra le varie famiglie della sua tribù, o nei casi di divergenza fra la sua tribù ed un'altra. Tale qualità egli doveva usare se incontrava con le altre personalità responsabili ~~di~~ altri gruppi.

2°) - Pazienza - L'eletto nella società somala, nella sua qualità di capo della tribù, doveva essere paziente e capace di sopportare tutti i comportamenti manchevoli dei membri della tribù. Il popolo é, secondo un proverbio somalo "un cammello sgozzato che ha le sue parti cattive e buone". Oggi giorno, generalmente parlando, l'essere paziente é una virtù che non deve mancare all'uomo politico.

3°) - Giustizia - E' uno dei principali requisiti che nel campo consuetudinario somalo il capo elettivo doveva avere. Tale equità egli doveva usare nei casi di divergenza fra le

famiglie della sua tribù (Herar).

Non solo ma egli deve anche essere un individuo che sente nella coscienza e nello spirito l'uguaglianza, la giustizia sociale ed il rispetto dovuto alle leggi locali (Herar), tenendo sempre presente la conservazione dell'onore del proprio nome e della propria famiglia, onore che i somali hanno sempre tenuto nella più alta stima in ogni periodo della loro storia.

4°) - Generosità - Un'altra qualità ~~molto importante~~ molto importante nel campo consuetudinario somalo che ^{dovrebbe} dovrebbe possedere il capo elettivo di ogni tribù, è l'essere generoso. Con questo si vuol dire che il "Dugh" deve essere una persona ospitale e ciò anche in relazione al prestigio della tribù che egli rappresenta. Il capo ha l'obbligo di dare ospitalità (sorio) ai capi ed alle persone di rilievo della sua od altra tribù che da lui si rechino per visita od altro motivo. Quando un capo non facesse questo per qualsiasi ragione, avrebbe causato un disonore alla sua tribù.

5°) - Coraggioso - Con questo termine si vuol dire che la figura dello "Aghil" deve essere una persona, che in qualsiasi circostanza, favorevole o sfavorevole che sia, sappia prendere una netta posizione sia pur ^{nel} per rispetto delle leggi locali, nei confronti di ogni persona, anche qualora egli si dovesse trovare in un ambiente dove vi siano numerosi e potenti avversari o nemici appartenenti ad un'altra tribù, anche quando i componenti della sua tribù si dichiarano di essere contrari ad una tesi da lui sostenuta, tutto questo però, quando egli sia nella strada giusta, anche quando la sua tribù minac-

cia di non eleggerlo più, egli deve sempre essere persona che sia capace a mostrare una ferma posizione nelle decisioni e giudizi. Deve cioè essere capace di non farsi intimidire da minacce fisiche o da altra violenza morale non ammessa dai principi generali del diritto.

6°) Relativamente abbiente- Questo ha costituito un'altra qualità del capo elettivo, rilevante, non tanto al riguardo dalla personalità alla capacità del capo, ma in quanto intimamente connesso con la generosità di cui abbiamo discusso, poiché in mancanza di tale qualità, egli non potrebbe ospitare le altre persone e non potrebbe sopportare tutte quelle spese che in genere sono necessarie per i grandi "Scir" della tribù, che di regola si tengono ogni tanto presso l'abitazione del capo.

La qualità qui trattata non va valutata, in genere, quando un certo individuo si presenta in possesso di tutte quelle principali qualità delle quali abbiamo parlato in precedenza.

Se pure rapidamente abbiamo parlato delle principali qualità e dei principali requisiti che dovrebbe possedere l'eletto o meglio il capo elettivo della tribù, di regola in Somalia nel periodo precoloniale e coloniale, non esisteva un determinato periodo per la durata in carica del "Dugh", però, c'erano vari motiviche causavano l'esonero del suo incarico. Di tali motivi elencheremo i più importanti qui di seguito.

I) - Tradimento alle funzioni attribuitegli. Quando un capo di una tribù tradisce gli interessi della sua tribù per qualsiasi ragione, la tribù si riunisce in "scir" e lo esonera dalla carica.

In genere simile caso s'è verificato in Somalia quando il capo mostra di fare qualche alleanza con gli esponenti di un'altra tribù, trascurando gli interessi che egli doveva rappresentare. Tale caso si verificò in pratica, per lo più, quando si aveva un conflitto tra la tribù del capo ed un'altra del suo "Hidid" cioè una tribù cui apparteneva la moglie. Tale tradimento avviene perché i somali hanno sempre tenuto alto e distinto il rispetto dovuto alla famiglia cui appartiene la moglie. Ed ecco la ragione per cui il capo, non potendo assumere una posizione dura ed aspra nei confronti del suo "Hidid" era spinto alle volte a tradire le funzioni demandategli dal diritto consuetudinario somalo, e cercava di convincere i suoi che il suo "Hidid" la ragione o cerca sempre di risolvere il contrasto in una soluzione pacifica e quasi lontana dalla via legale, giusta e reale.

2)- Parzialità fra le proprie famiglie. Anche la parzialità che il capo potesse compiere fra le famiglie della sua tribù, costituiva motivo di esonero dalla sua carica. Anche se si verificavano di rado, tali casi di parzialità, la tribù si riuniva in "scir" e motivava l'esonero dalla carica del proprio "Dugh".

3)- Vecchiaia - Quando il capo supera una certa età e si mostra di non essere in grado di svolgere l'attività derivante dalla responsabilità affidatagli, per ragioni di vecchiaia viene dispensato dalla carica e la tribù si riunisce in un grande "Scir" bandito dallo stesso capo e dai suoi assistenti con un anticipo non inferiore ad un mese per eleggere un

nuovo capo.

4) - Quando esiste nella stessa tribù un altro uomo considerato più capace in ogni senso del capo in carica, secondo le qualità e le tendenze da lui dimostrate e che la tribù stessa ha rilevato, può avvenire il caso della destituzione del capo in carica in due modi: o la tribù stessa convinta dall'abilità che ha mostrato quest'ultimo, si riunisce in "Scir" ed elegge lui come capo; oppure, il capo in carica stesso, rispettando i criteri della disciplina del diritto consuetudinario ed i criteri della scelta del capo, fissa uno "Scir" in cui egli si dimette o propone la candidatura dell'uomo che si era distinto per la sua abilità, capacità ed idoneità nell'assumere la funzione rappresentativa.

Il capo elettivo, nei casi delle grandi decisioni relative ad importantissimi problemi e nel caso dell'emanazioni delle leggi, se anche non scritte, è sempre assistito dai sotto capi, dai grandi Scek "Ulimo" e dai più anziani della tribù, in modo che le decisioni prese possano avere la loro efficacia su tutti. E' vero che nel periodo precoloniale in Somalia esisteva una diretta partecipazione del popolo al proprio governo, ma questa partecipazione ha vari difetti, primo fra tutti quello che non si poteva parlare di una grandezza nazionale, ma solo di una rappresentanza tribale, quindi poco valutabile nella dottrina giuridica della rappresentanza.

Non esisteva un organo legislativo distinto da quello esecutivo un solo avente funzioni esecutive e giudiziarie, se pure nel contempo elettivo. A nostro modo di vedere potremo di-

re che tale rappresentanza era conveniente, considerando la situazione ed il momento storico che si attraversava, anche se essa si manifestava attraverso le forme con cui vengono costituiti gli organi rappresentativi nello Stato moderno e costituzionale, in quanto in tale governo erano garantiti massimamente i diritti e libertà fondamentali dell'uomo. In questo tipo di rappresentanza é da rilevare ancora un altro elemento che dominava tutta la psicologia della società somala e cioè "il prestigio personale" per cui nelle elezioni dello "Scir" era impossibile che si verificasse che un elettore venisse corrotto a cagione di qualche beneficio corrispostogli allo scopo di eleggere un capo anziché un altro. Che secondo invece i suggerimenti della sua volontà e tendenze politiche non avrebbe dovuto essere eletto. Ma questo col passar del tempo e col sopravvenire della civiltà europea venne man mano meno nell'ambiente somalo. L'alterazione della volontà dell'elettore é un elemento universale in tutti gli stati costituzionali di oggi, ma questo forse costituisce una delle parti negative dell'evoluzione storica della vita politica, economica e sociale dei popoli.

Anche nei periodi coloniali, questa forma di rappresentanza esisteva, in quanto ~~ché~~ i colonizzatori non poterono imporre le loro leggi alla popolazione nomade somala, se non mediante i capi delle varie tribù somale.

Dato che nel corso della sua storia e della sua struttura sociale in Somalia non si é mai verificato l'applicazione integrale di un sistema di amministrazione indiretta e che il

il villaggio stesso non ha mai avuto una sua ~~e proprie~~ organizz zazione, distinta dall'organizzazione tribale e dato che la tribù costituisce la sola unità sociale avente dei costumi e delle pratiche giuridiche uniformi, le amministrazioni coloniali hanno dovuto riconoscere l'esistenza di questi capi, liberamente eletti nelle assemblee "Scir". Questi capi che la popolazione elegge e che per propri interessi le amministrazioni coloniali hanno dovuto riconoscere, hanno per scopo di dirigere la loro tribù e di far loro conoscere ed osservare, secondo le tradizioni o meno, le disposizioni emanate dalle amministrazioni e che anche alle volte interessano le persone che loro rappresentano "tribù". In più, tali capi, collaborarono con l'autorità coloniale al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e tenevano l'autorità predetta al corrente degli spostamenti periodici dei gruppi nomadi.

Questi capi, di cui abbiamo parlato, a cagione degli stessi scopi, poc'anzi citati, furono anche riconosciuti dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, e in omaggio a tali scopi, ~~stera~~ costituito il Consiglio Distrettuale in ogni Distretto, al quale avrebbero dovuto appartenere tutti i capi ereditari e quelli eletti "Scir" consuetudinari, che siano stati riconosciuti con decreto dell'Amministratore (membri di diritto); i rappresentanti dei partiti politici legalmente riconosciuti in misura non inferiore ad 1/5 del numero delle sezioni riconosciute per ciascun partito nella circoscrizione residenziale, oltre a due rappresentanti della Direzione o Sezione di ciascun Partito nel Capoluogo di re-

sidenza; le notabilità eminenti della circoscrizione residenziale, in numero non superiore ai capi ereditari e quelli eletti, designati dall'opinione pubblica come persone di particolare cultura, preparazione e qualità.

Tale Consiglio creato dall'AFIS in forza dell'ordinanza n° 18 del 20 Ottobre 1951, esiste ancor oggi ed assiste il Commissario Distrettuale per tutto quello che concerne la circoscrizione, particolarmente quando si tratta dei problemi relativi all'agricoltura, all'allevamento del bestiame, alle transumanze, ai lavori pubblici, all'educazione, all'imposte e tasse, ecc.

Come già, anche precedentemente detto, in un capitolo a parte, cercheremo di illustrare l'istituto giuridico denominato "Scir" quale abbiamo dovuto spesso menzionare nella nostra trattazione di questo capitolo, dopo di che, passeremo all'esame dell'organo in ^{che} modo rappresentativo creato dall'AFIS, denominato Consiglio Territoriale, il quale ha vuto la fortuna di assumere per la prima volta una funzione di rappresentanza politica nazionale in sostituzione di quella tribale.

CAPITOLO VI°

ISTITUTO DELLO "SCIR": SUO FONDAMENTO E FUNZIONE.

Lo Scir é un istituto dell'ordinamento consuetudinario somalo e consiste nell'adunanza degli uomini maggiorenni; si rileva che non sarebbe corretto dire: uomini atti a portare le armi, perché questa espressione sarebbe appropriata per un'adunata di guerrieri, ma non per quella dello Scir ove hanno pieno diritto di prendere posto anche i vecchi fisicamente invalidi, anzi essi sono maggiormente richiesti per la loro profonda conoscenza in materia di usi e consuetudini somale e per i proficui consigli e suggerimenti, frutto della loro non indifferente esperienza.

Possono altresì assistere i ragazzi quindicenni ritenuti maggiorenni secondo le consuetudini somale e il diritto sciaritico anche se non atti a portare le armi.

Essi possono appartenere ad uno stesso gruppo etnico o a due o più gruppi etnici, a secondo l'importanza delle questioni che l'Assemblea dello Scir é chiamata a discutere e decidere, come ad esempio, la;regolarizzazione dei conflitti e guerriglie fra i gruppi riuniti o con altri, oppure per discutere sui problemi inerenti al;pascolo ed all'abbeveramento del bestiame.

Quest'istituto é la base dell'organizzazione della tribù cui essa fa spontaneamente ricorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità; inoltre questa adunanza (Scir), é così importante che deve essere indetta in un periodo in cui tutti quelli che hanno diritto di partecipare allo Scir, possono interve-

nire alle sedute per assistere al lavoro del parlamento della tribù ed esprimere eventualmente la propria opinione poiché ciò é l'unico modo per partecipare attivamente e pubblicamente all'attività del governo ((inteso nel senso largo della parola) del gruppo etnico.

Perciò l'Assemblea si riunisce prevalentemente nei periodi di pioggia, in quanto, sono questi i periodi in cui sono maggiormente stabili le tribù e in quei luoghi che possono garantire la partecipazione di una maggioranza considerevole.

Gli organizzatori devono poi cercare di portare a conoscenza di tutti gli interessati con alcuni giorni di anticipo, la data fissata per la riunione dell'Assemblea dello Scir.

L'Assemblea dello Scir ha funzioni legislative, giuridiche ed esecutive.

Il Capo della tribù ha funzioni paragonabili a quelle dei presidenti dei parlamenti moderni.

Infatti egli dirige la seduta, che di fatto é molto disciplinata per natura, in quanto, i Somali, specialmente quelli della boscaglia, bravi e attenti ascoltatori come sono, seguono pazientemente i discorsi dei vari oratori, evitando scrupolosamente nel contempo, ogni chiasso o movimento che possono turbare minimamente le discussioni; egli stabilisce inoltre quali siano gli argomenti all'ordine del giorno e li annuncia, ecc.

In caso di sua assenza, lo sostituisce un anziano o il più elequente dei presenti.

In apertura di assemblea viene nominata una persona con una carica speciale denominata "Cowye" (ripetitore), con

con l'incarico di ripetere ad alta voce, in mancanza di alto-parlanti, per far udire all'assemblea, i discorsi dei vari oratori, i quali in genere parlano a bassa voce.

Vengono discusse ed approvate dal parlamento in sede legislativa, regole di condotta per i membri del gruppo, regole sulle relazioni da stabilirsi con un altro gruppo o con altri gruppi, ecc.)

In sede giudiziaria vengono esaminati e risolti conflitti interni, cioè tra membri o tra famiglia dello stesso gruppo e conflitti esterni, come il dirimere controversie con altri gruppi in base allo "Her" (trattato): altro importante istituto giuridico che si riferisce, particolarmente, alle relazioni intertribali.

Infine lo Scir ha anche varie funzioni esecutive, le più importanti delle quali sono già state indicate: nomina del Capo, decisione della guerra, regolarizzazione dei conflitti, ecc.

Nel campo particolare delle funzioni esecutive, interessa qui accennare all'autorità dello Scir, sia pure prevalentemente morale, di costringere chi viene condannato a dare esecuzione alla condanna.

A ciò si potrebbe però obiettare da chi non conosce la funzione dell'istituto dello Scir e le tribù somale, che, mancando una forza pubblica atta far rispettare ai cittadini le leggi della tribù e le decisioni di questo alto consesso, è assurdo parlare di esercizio di coazione.

Obbiezione giusta per quanto si riferisce alla mancanza di una forza pubblica materialmente organizzata; per con-

tro si osserva che ci sono altre forze morali ed anche materiali, non per questo meno importanti, che assicurano efficientemente l'esecuzione di ogni sentenza, qualunque sia la sua entità, pronunciata dall'alto consesso in sede giudiziaria.

Il che dimostra che si tratta di un'obbiezione di pura apparenza, in quanto, non poggiata su basi solide.

Infatti chi viene condannato da quest'assemblea, in sede giudiziaria, non ha alcun modo per sottrarsi alle sanzioni inflitategli, e ciò a causa della pressione esercitata su di lui da tutto il gruppo, per il quale gruppo, le decisioni prese durante i lavori dell'adunanza dello Scir sono sacre ed inviolabili.

Come manifestazioni della volontà della collettività sul condannato, pesa il timore di essere abbandonato, interdetto moralmente da tutti, anche dai più intimi famigliari ed infine e soprattutto, la paura dell'inevitabile vendetta della parte lesa che se non le sarà data ragione con le buone maniere, cercherà di farsela con le cattive.

Perciò tutte queste cause ed altre sembrano assicurare sufficientemente l'esecuzione delle decisioni "scirali" per cui non si verificano quasi mai casi d'inadempimento da parte di chi viene condannato.

CAPITOLO VII°

LA RAPPRESENTANZA NEL PERIODO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE.

Si é precedentemente parlato della rappresentanza in Somalia nel periodo precoloniale e coloniale, nel corso dei quali si é visto che la rappresentanza s'é svolta su un sistema tribale.

Tuttavia una rappresentanza del popolo, una rappresentanza nazionale in cotrapposto a quella tribale, si può dire, sia sorta solo con l'istituzione del Consiglio Territoriale.

Tale Consiglio, previsto dall'accordo di tutela come prima tappa, s'identificava nella creazione di un'Assemblea Legislativa, la quale venne costituita alla fine del 1950 con l'ordinanza n. 144 del 30 Novembre 1950, avente soltanto funzioni puramente consultive.

Si può dire che tale Consiglio forma l'esempio tipico della rappresentanza istituzionale od organica, in quanto, l'autorità amministrante aveva la facoltà di nominare i membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Territoriale era presieduto dall'Amministratore o dal Segretario Generale o da chi ne faceva le veci.

I Consiglieri Territoriali in carica non potevano essere sottoposti a procedimento penale, né arrestati, salvo in casi di flagranza, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore.

La funzione del Consiglio, che, come sopra detto, era puramente consultiva, consisteva nel dar pareri e consigli sui progetti di legge di importanza rilevante sottoposti dall'Ammi-

nistratore all'esame del Consiglio stesso, e nell'assistere l'Amministratore nell'emanazioni delle leggi concernenti la disciplina di tutta la via politica, sociale, economica, amministrativa, ecc. del Paese, con la sola eccezione delle questioni relative alle relazioni estere e la difesa nazionale.

La composizione di quest'organo, in qualche modo rappresentativo, era regolata dall'ordinanza n. 18 del 20 Ottobre 1951 nella seguente maniera:

- 1 - rappresentanza politica: 1 seggio di diritto per ogni Partito legalmente riconosciuto che abbia almeno 5 Sezioni riconosciute nell'interno del Territorio, più, per ciascuno di questi Partiti, 1 seggio per ogni gruppo di 25 Sezioni riconosciute.
- 2 - rappresentanza economica: 4 seggi per le categorie economiche somale, 3 seggi per quelle italiane, 1 per quella araba;
- 3 - rappresentanza culturale: 1 seggio;
- 4 - rappresentanza delle comunità minori: 3 seggi (1 italiano, 1 arabo, 1 indo-pakistano).

Il numero dei seggi politici non doveva in alcun caso essere inferiore alla metà di quelli regionali, ed il numero di quelli non somali, non doveva in alcun caso accedere al suo complesso ad 1/6 dell'intera composizione.

Come appare chiaro la rappresentanza in Somalia durante tale periodo, oltre ad essere una rappresentanza istituzionale, era una rappresentanza di interessi, in quanto, i membri di tale organo rappresentativo, erano diversi in varie categorie (economica, culturale, politica, tribale, ecc.).

La composizione del Consiglio Territoriale si rifletteva naturalmente sull'attività su cui l'organo stesso era chiamato a dare pareri.

Tale Organo, sebbene in qualche modo rappresentativo, non ha in realtà a che vedere con la rappresentanza dello stato costituzionale, ciononostante esso ha giovato indubbiamente nel processo di transizione e preparazione politica che portò al costituirsi nel 1956 dell'Assemblea Legislativa a carattere elettivo.

Con esso infatti venivano ad affermarsi in Somalia i principi su cui si fonda la rappresentanza nazionale in sostituzione di quella tribale e veniva pure superato il principio della revocabilità della rappresentante che nelle istituzioni tribali era molto visibile.

Considerato in poche parole quel che era la rappresentanza politica nel periodo che precede l'applicazione del principio rappresentativo inteso in senso moderno, esamineremo qui di seguito la rappresentanza politica, costituitasi su base del suffragio universale maschile adottato in Somalia per la prima volta nella costituzione della prima Assemblea elettiva.

- 65 -

CAPITOLO VIII°

DAL CONSIGLIO TERRITORIALE AL COSTITUIRSI DELLA Ia ASSEMBLEA
LEGISLATIVA.

Come é noto dall'art. 23 del Trattato di pace fra le potenze alleate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 Febbraio 1947, l'Italia rinunciò ad ogni diritto e titolo sui suoi possedimenti territoriali in Africa, ed in uno degli annessi del predetto Trattato, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, venne invitata a formulare raccomandazioni circa lo statuto futuro dei suddetti possedimenti.

L'Assemblea Generale, nella sua 250^a seduta plenaria del 21 Novembre 1949, adottava, per quanto si riferisce alla Somalia, una risoluzione raccomandante che la Somalia stessa divenisse stato indipendente e sovrano al termine di un periodo di 10 anni e che durante detto periodo, fosse posta sotto un regime di amministrazione fiduciaria internazionale, che l'Italia fosse l'autorità amministratrice, e che tale autorità fosse aiutata e consigliata da un Consiglio Consultivo composto dai rappresentanti della Colombia, dell'Egitto e delle Filippine.

Il Consiglio per l'Amministrazione Fiduciaria delle Nazioni Unite, richiesta dall'Assemblea Generale, negoziò con l'Italia uno schema di convenzioni di amministrazione fiduciaria, il quale, successivamente approvato dall'Assemblea Generale e ratificato dall'Italia, rappresentava sostanzialmente una costituzione provvisoria per il nascente stato somalo, fino alla scadenza del mandato fiduciario affidato all'Italia.

Agli effetti di quanto si vuole qui mettere in luce, basterà riferire su alcune disposizioni contenute nell'art. 7

della suddetta convenzione e nell'art. 4 dell'annesso, facente parte integrante della convenzione stessa. Nel primo degli articoli citati era detto, fra l'altro, che l'Autorità Amministratrice aveva pieni poteri legislativi, amministrativi e giurisdizionali. Nel secondo era prescritto che l'Amministratore doveva nominare un Consiglio Territoriale (nel quale si é parlato diffusamente nel cap. precedente) composto da abitati della Somalia e rappresentativo della popolazione somala, e che, in tutte le situazioni che non si riferissero alla difesa ed agli affari esteri, l'Amministratore fosse tenuto a consultare detto Consiglio. Sempre in tale articolo era precisato, inoltre, che il potere legislativo veniva normalmente esercitato dall'Amministratore, affiancato però, anche in questo caso, dal Consiglio Territoriale, di cui sopra, che gli forniva pareri su tutte le materie sottoposte al suo esame.

Pertanto, fino alla scadenza del mandato, l'Amministratore avrebbe potuto continuare a tenere nelle sue mani, tutti i poteri attribuitigli dal su-citato art. 7 della Convenzione, e lasciare che, fino alla suddetta data, il Consiglio Territoriale rimanesse un organo con solo poteri consultivi.

Invece soltanto a metà del cammino del mandato fiduciario, ma tuttavia nell'incalzare della sua scadenza, data la brevità del mandato stesso, l'Amministratore, - costatati i lusinghieri progressi raggiunti nel campo politico ed in quello sociale ed economico, ritenendo già maturi i tempi per compiere un altro e decisivo passo verso un ritmo maggiormente democratico e rap-

presentativo, e per dare ai somali una ancor più larga partecipazione ai massimi organi di governo - riteneva opportuno procedere ad elezioni politiche generali per trasformare il Consiglio Territoriale in un'Assemblea eletta dal suffragio popolare e attribuire a detta assemblea i poteri legislativi; stabilendo, per di più, che l'assemblea stessa, avrebbe inoltre potuto autorevolmente designare successivamente i membri di un primo governo somalo.

L'obbiettivo di cui sopra, veniva raggiunto con elezioni politiche la cui realizzazione richiese 7 mesi (dall'Agosto 1955 al Febbraio 1956) e le quali si conclusero felicemente il 29 Febbraio 1956, il giorno in cui per la prima volta nella loro storia i somali si recarono alle urne per eleggere il loro primo parlamento.

Il 30 Aprile successivo, venne solennemente inaugurata a Mogadiscio, l'Assemblea Legislativa della Somalia, e pochi giorni dopo, con i membri designati dalla maggioranza parlamentare, si costituì il primo Governo Somalo.

Incoraggiata dalla lusinghiera riuscita delle elezioni amministrative tenutesi il 28 Marzo 1954 nelle 35 Municipalità allora esistenti nel Territorio - elezioni che misero in luce come larghi strati strati della popolazione somala fossero già politicamente maturi - l'AFIS nell'intento di accelerare il più possibile il progresso politico del Paese, veniva nella determinazione di tenere al più presto le elezioni politiche per la trasformazione del Consiglio Territoriale, da organo consultivo di nomina amministrativa, in organo elettivo - rappresentativo con funzioni legislative.

Nel quadro generale dell'evoluzione politica del Territorio e della conseguente "somalizzazione" e nell'incalzare della data di scadenza del mandato fiduciario, questo importante passo si rendeva assolutamente necessario, sia per preparare tempestivamente un'Assemblea parlamentare responsabile che potesse, dopo un certo periodo di esperienza legislativa, divenire moralmente, politicamente e tecnicamente matura per assumersi la responsabilità del futuro assetto dello Stato, sia per cominciare a dare ai Somali, con certo anticipo sulla data del trapasso dei poteri, una effettiva e più larga partecipazione alla gestione della cosa pubblica, con la loro immissione, oltre che negli organi politici-amministrativi periferici, anche nei massimi organi centrali; cosa per altro che l'AFIS ritenne di rimandare ad elezioni avvenute, perché era logico ritenere che soltanto ad un'Assemblea elettiva potesse venire richiesto di designare quegli

elementi cui affidare i più importanti compiti di governo.

Stabilita perciò, la necessità di procedere alle elezioni politiche, l'AFIS si trovava di fronte al non facile problema di scegliere il sistema elettorale più adatto per la Somalia e di elaborare conseguentemente la necessaria legge elettorale.

Problema alquanto arduo, perché, mentre da un lato ci si trovava, in un certo qual senso, legati a quanto già era stato fatto in Somalia nel campo elettorale - cioè al sistema adottato per le suaccennate elezioni amministrative, realizzate con tutti i crismi della più assoluta modernità - dall'altro lato, ci si trovava di fronte ad un corpo elettorale che, nei confronti di quello che aveva partecipato alle elezioni amministrative, si presentava come molto più vasto, politicamente meno preparato e poco conosciuto, sì da rappresentare una preoccupante incognita se si fosse deciso di adottare nei suoi riguardi lo stesso sistema usato per le elezioni amministrative.

Le popolazioni municipali, ammontanti complessivamente a circa 230.000 abitanti soltanto, con un elettorato di circa 50.000 elettori, si presentavano come popolazioni relativamente omogenee, stabili e censite nelle rispettive anagrafie municipali, ed avevano già raggiunta una notevole maturità sociale e politica, dovuta sia all'opera evolutrice dell'AFIS e dei partiti politici che nei centri urbani era stata più agevole svolgere, sia al fatto che, fino al 1951, l'istituzione della Municipalità aveva stimolato un gran nu-

numero di Somali a partecipare alla vita pubblica.

Le popolazioni "rurali", invece, oltre a rappresentare una grande massa numericamente incerta, valutabile ad un milione e mezzo circa, si presentavano frazionate in numerosi gruppi, differenziati gli uni dagli altri: genti sedentarie nei piccoli villaggi, agricoltori sparsi nelle vaste zone coltivate, soprattutto fra i due fiumi, genti semi-nomade, ed infine, pastori nomadi.

Tutti questi gruppi poi, si presentavano socialmente e politicamente molto più arretrati delle popolazioni municipali, ed il loro funzionamento e la loro organizzazione sociale in numerosissime unità tribali, spesso in contrasto fra loro, poteva anche giustificare il timore che non si fosse ancora formato, soprattutto fra i nomadi, quel minimo di coscienza nazionale che facesse sentire loro di far parte di un'unica entità nazionale superiore; necessaria premessa, questa, per poter indire le elezioni politiche.

Non andava inoltre dimenticata la presenza stabile in Somalia di minoranze etniche, che avevano sempre dato un notevole contributo alla vita del Paese, e che, non essendo ancora stato definito il loro "status" giuridico, venivano a trovarsi in una posizione incerta nei riguardi delle elezioni politiche.

Tenuto nel debito conto quanto sopra esposto, e cercando di conciliare le diverse situazioni di fatto e giuridiche, nonché le varie tendenze ed aspirazioni delle correnti della popolazione somala, l'AFIS, dopo laboriosi studi iniziatisi

71

fin dal Luglio 1954, giungeva a varare entro il mese di Dicembre dello stesso anno, uno schema di legge elettorale, che , dopo essere stato esaminato dalle Commissioni riunite del Consiglio Territoriale durante i due mesi di Febbraio e Marzo '55, portato innanzi all'Assemblea del Consiglio stesso, veniva discusso dal 24 al 30 Marzo successivo.

Lo schema originario presentato dall'AFIS incontrava alcune difficoltà nel corso delle discussioni in seno al Consiglio Territoriale, e, prima di essere emanato nella sua veste definitiva di legge elettorale, doveva subire sostanziali modificazioni, cui ora si ritiene opportuno accennare brevemente, ma prima di entrare nell'esame di tali modificazioni, sarà bene accennare ad una richiesta di carattere generale, che in forma pregiudiziale veniva avanzata tanto dalle Commissioni, quanto dall'assemblea del Consiglio Territoriale.

Tale richiesta si poggiava sulla tesi delle elezioni dirette per tutta la popolazione somala.

Soltanto dopo lunghe e pazienti argomentazioni si riusciva a dimostrare l'impossibilità di far votare direttamente anche le popolazioni rurali.

Era chiaro infatti, che la mancanza assoluta di dati anagrafici o desumibili da un censimento, l'impossibilità di far votare contemporaneamente tutte le numerose genti somale sparse in un vastissimo territorio, la loro scarsa maturità politica, erano ostacoli insormontabili per l'effettuazione di elezioni dirette per tutta la popolazione.

Superata comunque, senza alcuna modifica dello schema, questa prima difficoltà, e stabilito che le popolazioni rurali non censite avrebbero proceduto ad elezioni indirette, si dovevano riesaminare, come sopra già ricordato, altri punti fondamentali in merito ai quali era necessario addivenire a modifiche sostanziali dello schema stesso.

Si accenna brevemente ai punti del suddetto schema che non venivano accettati dalla maggioranza dei Consiglieri Territoriali.

1)- Nel suo schema originario l'AFIS, tenuto conto delle suaccennate profonde differenze esistenti fra le popolazioni municipali e quelle rurali, aveva innanzitutto previsto elezioni superate, quantunque contemporanee, per i due suddetti tipi di popolazione.

2)- Preso atto che la distribuzione geografica della popolazione somala in regioni ad economia sostanzialmente diversa, ed il frazionamento della popolazione in gruppi, aventi problemi ed interessi differenti, consigliavano la ripartizione dell'elettorato in collegi territoriali, allo scopo di assicurare in seno alla futura Assemblea, una rappresentanza di tutte le regioni, e quindi, di tutti gli interessi, l'AFIS - seguendo il principio tradizionale di attribuire i seggi parlamentari in rapporto all'entità numerica della popolazione, con un quoziente, cioè di rappresentanza - si era trovata costretta, non disponendo dei necessari dati di un censimento, a calcolare presuntivamente gli abitanti residenti nei suddetti collegi

territoriali.

Detto calcolo presuntivo era stato accuratamente desunto in base ai dati raccolti con le numerose indagini statisticodemografiche effettuate in un ampio periodo di anni.

3)- Pure affermando in linea generale l'unicità del quoziente di rappresentanza, sia per le popolazioni rurali che per quelle municipali (1 deputato per ogni 25.000 abitanti o per frazione non inferiore a 12.500), praticamente, alle popolazioni municipali era stata concessa una rappresentanza proporzionalmente maggiore, a fine di garantirsi contro una "preponderanza rurale" in seno alla futura Assemblea, che, si aveva ragione di temere, avrebbe potuto minorare la composizione qualitativa, e quindi, l'efficienza.

Infatti lo schema originario di legge, assicurava un minimo di un seggio ai collegi municipali con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, il che significava che per le popolazioni municipali, in molti casi, il quoziente di rappresentanza poteva venire ridotto a "1:500" mentre per le popolazioni rurali rimaneva "1:25.000".

4)- La ripartizione territoriale dei seggi parlamentari secondo lo schema originario presentato dall'AFIS, sarebbe stata, riassumendola per Regioni, la seguente:

Migiurtinia: seggi n. 8, di cui, 5 rurali e 3 municipali; Mudug: seggi n. 9, di cui, 6 rurali e 3 municipali; Hiran: seggi n. 8, di cui, 6 rurali e 2 municipali; Alto Giuba: seggi n. 15, di cui 11 rurali e 4 municipali; Basso Giuba: seggi n. 8, di cui 5 rurali e 3 municipali; Benadir: seggi n. 12, di cui, 4 rurali e 8 mu-

nicipali, e così, in seno alla futura Assemblea si sarebbe avuta una rappresentanza delle popolazioni municipali uguale a circa $2/3$ di quella delle popolazioni rurali.

In merito ai punti di cui sopra, la maggioranza del Consiglio Territoriale, si esprimeva - come già accennato - negativamente, e adduceva a difesa della sua tesi, le seguenti argomentazioni:

1)- Non sarebbe stato opportuno tenere elezioni nettamente separate per le popolazioni rurali e per quelle municipali, soprattutto perché, il dividere l'elettorato in due distinti settori, avrebbe significato ammettere e riconoscere ufficialmente una discriminazione fra i Somali, il che - pure ammesso che differenza fra essi esistano - sarebbe stato in contrasto con la superiore esigenza di amalgamare al più presto i differenti gruppi della popolazione somala in un unico complesso omogeneo con carattere e coscienza veramente nazionali.

2)- Il calcolo presuntivo dell'entità numerica della popolazione somala e della sua distribuzione geografica, fatto agli effetti della determinazione del numero complessivo dei seggi parlamentari e della loro distribuzione territoriale, di cui alla precedente tabella dello schema di legge, si presentava arbitrario e suscettibile a creare molti malcontenti.

3)- Per le medesime ragioni esposte al n. I, non si poteva accettare che per le popolazioni rurali e per quelle municipali venissero adottati diversi quozienti di rappresentanza, ma si doveva affermare che l'elettorato era unico e che il peso del voto del-

l'elettore rurale era uguale a quello del voto dell'elettore municipale.

4)- La ripartizione regionale dei 60 seggi della futura Assemblée, quale risultava dalla su-citata tabella, non poteva essere ritenuta soddisfacente da nessuno dei Consiglieri Territoriali; ognuno di essi infatti poteva legittimamente considerare che la propria regione di appartenenza venisse sacrificata a vantaggio di altre.

Per superare le difficoltà sopra accennate, e per tenere nel dovuto conto i desideri espressi dal Consiglio Territoriale, il sistema elettorale previsto dallo schema di legge, veniva così opportunamente modificato e impostato sui seguenti punti fondamentali.

- Pur mantenendo fermo il principio che gli elettori rurali avrebbero votato con sistema del secondo grado e quelli municipali col voto diretto, le elezioni sarebbero state uniche, sia per le popolazioni rurali che per quelle municipali, e, pertanto, la rappresentanza in seno dell'Assemblée avrebbe avuto un carattere unitario;

- il peso del voto dell'elettore rurale e quello del voto dell'elettore municipale avrebbero avuto ugual valore;

- non risultando dati sicuri circa l'entità numerica della popolazione somala e circa la sua distribuzione geografica, la fissazione del numero complessivo dei seggi dell'Assemblée sarebbe stata fatta a priori, mentre la ripartizione territoriale dei seggi stessi, sarebbe stata fatta a posteriori, in base al numero degli elettori che avrebbero votato per ogni circoscrizione elettorale,

dopo la realizzazione delle elezioni primarie.

Modificato come sopra, lo schema di legge incontrava l'unanime approvazione da parte del Consiglio Territoriale e si giungeva così a varare il nuovo sistema elettorale con l'ordinanza n° 6 del 31 Marzo 1955.

Tale ordinanza, all'art. 4°, aveva anche attribuito 10 seggi delle principali comunità etniche minori residenti nel Territorio (4 seggi alla comunità italiana, 4 a quella araba, ed 1 ciascuna delle comunità indiana e pakistana), ed aveva stabilito che l'elezione dei rispettivi deputati venisse regolata con norme particolari emanate a parte dall'Amministratore.

Dette norme venivano emanate con decreto n. 215 del 26 Novembre 1955.

Non sarebbe stato, infatti, opportuno, né agevole applicare a dette comunità, la stessa legge elettorale per l'elezione dei Deputati somali, soprattutto, in considerazione delle notevoli differenze esistenti fra detti gruppi e la popolazione somala, e, conseguentemente, fra i rispettivi corpi elettorali.

Considerata, comunque, la maggior semplicità del problema ed anche per non appesantire il procedimento elettorale generale, già alquanto laborioso, queste particolari elezioni venivano regolate con norme molto semplici.

E' interessante rilevare che il numero dei seggi attribuiti alle comunità minori non veniva fissato in base all'entità numerica di esse, bensì in rapporto del contributo che le medesime davano alla vita politica, sociale ed econo-

amica del Paese.

Basti infatti considerare che alle comunità araba ed italiana si attribuiva lo stesso numero dei seggi, mentre la comunità araba era numericamente superiore ^{di} circa 10 volte ^a quella italiana.

Ritenuta l'opportunità che le elezioni di cui trattasi venissero regolate in maniera uniforme per tutte e quattro le suddette comunità, e considerate che non per tutte, sarebbe stato agevole determinare con precisione il corpo elettorale (premesse necessaria per poter effettuare elezioni dirette), si adottava un sistema di elezioni indirette, simile a quello adottato per la popolazione rurale somala.

In considerazione, inoltre, della limitata consistenza numerica dei suddetti gruppi etnici e della loro distribuzione geografica nel Territorio, veniva stabilito che le relative operazioni elettorali fossero circoscritte a quei centri urbani, soltanto dove essi si presentassero abbastanza numerosi.

Si determinava così che le elezioni dei Deputati arabi fossero limitate ai centri di Mogadiscio, Merca, Afgoi, Villabruzzi, Chisimaio, Margherita, Gelib e Baidoa; quelle dei Deputati italiani ai primi 5 dei suddetti centri; l'elezione di 1 deputato indiano a Mogadiscio e Chisimaio e quella del Deputato Pakistano a Mogadiscio e Merca.

Per assicurare tuttavia l'universalità del suffragio anche nei riguardi degli appartenenti alle comunità residenti fuori dei suddetti centri, si prescriveva che fosse consentito a tutti, prender parte ai comizi elettorali di primo grado,

• indipendentemente dalla località di residenza.

Ciascuna comunità, nel giorno appositamente stabilito e nei centri urbani come sopra fissati, era tenuta a convocare la propria "adunanza" elettorale di primo grado, alla quale dovevano partecipare componenti aventi la residenza definitiva nel Territorio da almeno un anno, ed un'età non inferiore agli anni 21.

Nel giorno fissato per la votazione diretta (coincidente col giorno della votazione diretta della popolazione somala), i grandi elettori di ogni comunità, convocati in Mogadiscio e costituitisi in comitato elettorale, dovevano procedere ad eleggere i rispettivi Deputati, dando, ciascuno, un singolo voto ad uno dei candidati designati in precedenza nelle adunanze di primo grado.

La comunità araba ed italiana venivano chiamate a designare complessivamente nelle loro varie adunanze 20 candidati, e ad eleggere 40 grandi elettori ciascuna; le comunità indiana e pakistana, rispettivamente 5 candidati e 10 grandi elettori.

Le operazioni elettorali relative alle adunanze di primo grado e alla votazione diretta, da parte dei grandi elettori, dovevano svolgersi in maniere rispettivamente analoghe a quelle relative alla tenuta degli Scir ed alla votazione da parte della popolazione somala.

CAPITOLO IX°

L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO IN SOMALIA

In questo nostro capitolo cercheremo di descrivere in modo dettagliato, come l'esercizio del diritto politico elettorale abbia subito un'evoluzione nel corso del breve, ma significativo periodo dell'AFIS, in relazione all'esercizio del diritto nelle grandi assemblee delle tribù, "Scir", di cui abbiamo precedentemente parlato.-

- PARAGRAFO I° - ELETTORATO ATTIVO.-

Nelle elezioni delle Consulte municipali a suffragio universale soltanto maschile del 1954 che si svolsero nei centri urbani di tutto il Territorio Somalo ai sensi dell'Ordinanza n. 18 del 20 Dicembre 1953 all'art. 5, furono elettori i Somali iscritti nelle liste elettorali aventi i seguenti requisiti:

- risiedere nella municipalità da almeno un anno,
- aver compiuto gli anni 21 alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente alle elezioni,
- non essere interdetti o inabilitati per infermità mentale,
- non essere incorsi nella perdita del diritto dell'elettorato in seguito a condanne penali.

Secondo l'art. 6 della stessa Ordinanza i predetti elettori disponevano dell'esercizio del loro diritto elettorale nelle seguenti forme:

Ogni elettore disponeva di un voto da dare alla lista di candidati ed il voto era personale e non era ammessa nessuna forma di rappresentanza o d'invio del voto per corrispondenza.

Per quanto riguarda invece le elezioni politiche in Somalia anche esse a suffragio universale soltanto maschile ai termini ai termini dell'Ordinanza n. 6 del 31 Marzo 1955 art. 5, i requisiti d'ordine generale richiesti per l'elettorato attivo furono:

Nelle elezioni primarie per l'elezione dei Rappresentanti Elettorali, sono elettori i Somali che secondo le consuetudini locali, hanno il diritto di partecipare agli "Scir" e che non siano residenti in una circoscrizione municipale.

Nella votazione diretta per l'elezione del Consiglio Territoriale, sono elettori:

- I Rappresentanti Elettorali eletti negli "Scir" e convalidati tali dal Giudice Regionale competente per territorio;
- I Somali iscritti nelle liste elettorali delle Municipalità che abbiano compiuto gli anni 21 alla data delle elezioni, che non siano interdetti o inabilitati per infermità mentale e che non siano incorsi nella perdita del diritto dell'elettorato in seguito a condanne penali.
- Non possono essere iscritti nelle liste elettorali coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva superiore agli anni tre per delitto doloso.

Tale ordinanza, all'art. 6, prevedeva che ogni elettore primario che partecipa ad uno Scir, nonché ~~ogni~~ ^{gli} elettore iscritto nelle liste elettorali di una municipalità, dispone di un voto soltanto; ogni Rappresentante Elettorale dispone di tanti voti quanti sono gli elettori primari che lo hanno

eletto nello scir, aumentati del proprio voto.

Il voto dell'elettore primario veniva dato secondo le consuetudini locali sugli "Scir". Il voto era personale e non ammessa alcuna forma di rappresentanza o di invio del voto per corrispondenza.

Un'ulteriore evoluzione dell'esercizio del diritto elettorale veniva compiuta colle elezioni amm/ve del 1958, poiché per la prima volta veniva esteso il voto anche alle donne, per permettere loro una partecipazione ed un contributo diretto alla vita politica e di concorrere alla definizione dell'indirizzo politico del Paese.

Questa estensione del diritto alle donne, era stata assunta nel 1956 come uno dei punti fondamentali nel programma del primo Governo della Somalia, ed era stata attuata per la prima volta nella legge n. 15 del 25 Giugno 1958 sulle elezioni amm/ve; elezioni che si svolsero in base al suffragio universale perfetto, nei centri urbani di tutto il Territorio della Somalia, ai sensi dell'art. 7 della sopradetta legge che stabilisce testualmente, che sono elettori i cittadini d'ambo i sessi che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- risultino iscritti all'anagrafe municipale da almeno sei mesi alla data del novantesimo giorno precedente alle elezioni;
- nell'anno in cui sono tenute le elezioni abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età;
- non risultino interdetti od alienati od in stato di inter-

dizione dai pubblici uffici;

- non si trovino in stato di detenzione.

Sempre in questa legge, all'art. 10, sono attribuite all'elettorato le seguenti facoltà: di proporre ricorsi contro le iscrizioni o le omissioni: tali ricorsi debbono essere presentati entro il giorno successivo al termine del deposito delle liste.

Essi sono risolti in prima istanza, dal Commissario Distrettuale, al quale debbono essere indirizzati in carta semplice e che decide, sentito il parere del Sindaco.

Il Commissario Distrettuale deve decidere entro cinque giorni, se non decide, il ricorso s'intende accolto.

Contro le decisioni dei Commissari Distrettuali, il cittadino, entro cinque giorni, può ricorrere al Giudice Distrettuale, il quale entro dieci giorni deve decidere inappellabilmente.

Per quanto riguarda invece le ultime elezioni politiche del 1959, come già detto a suffragio universale diretto, che si svolsero in tutti i centri urbani e rurali del Territorio, in virtù della legge del 12 Dicembre 1958 n. 26 art. 9, sono elettori i cittadini somali d'ambo i sessi che presentano i seguenti requisiti:

- 1- Nell'anno in cui sono tenute le elezioni abbiano almeno diciotto anni d'età;
- 2- non risultino interdetti od alienati od in stato d'interdizione dai pubblici uffici;
- 3- non si trovino in stato di detenzione; -

Infine per quanto riguarda la Costituzione art. 8, il diritto al voto é concesso a "tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge". Il voto é personale, uguale, libero e segreto.

La Costituzione con questo art. intende significare che il diritto al voto non é relativo soltanto all'elettorato attivo, ^{ma} più ampio, potendosi applicare a qualsiasi caso di manifestazione della volontà del popolo, per es. anche al plebiscito, mentre quello dell'elettorato attivo é più ristretto ed é relativo soltanto alle elezioni amministrative e politiche.

- PARAGRAFO II° - ELETTORATO PASSIVO -

Dopo aver dato, sia pur brevemente, un cenno all'evoluzione storica dell'elettorato attivo, dal punto di vista politico-giuridico-costituzionale, durante il periodo dell'AFIS, passiamo ora a parlare dell'elettorato passivo.

I requisiti di quest'ultimo sono in genere gli stessi che per l'Elettorato attivo, la sola differenza, essendo che, per l'elettorato passivo, i requisiti sono più numerosi.

Nelle elezioni delle consulte municipali del 1954 erano eleggibili a consultatori municipali in virtù dell'ordinanza n. 18 del 20 Dicembre 1953 art. 7, i Somali iscritti nelle liste elettorali della municipalità, purché sapessero leggere e scrivere in italiano o in arabo, avessero compiuto i 25 anni e risiedessero nella municipalità da almeno un anno.

Invece non erano eleggibili:

I - coloro che erano incorsi in condanne penali per i seguenti reati: delitti contro la pubblica amministrazione, delitti

contro l'ordine pubblico, omicidio doloso, lesioni gravi dolose, violenza carnale, rapina, estorsione, ricatto, furto, truffa, falsa testimonianza, usura e ubriachezza.

2 - Coloro che si trovassero in condizioni di abituale infermità mentale;

3 - coloro che fossero al servizio della municipalità;

4 - i militari ed ex militarizzati..

per parte

Non potevano contemporaneamente della stessa consulta municipale, i parenti in linea ascendente e discendente.

La carica di consultore municipale é incompatibile con la carica di Consigliere Territoriale.

Per quanto riguarda invece le prime elezioni politiche in Somalia, ai sensi dell'ordinanza n. 6 del 31 Marzo 1955 art. 8, potevano essere eleggibili a Consiglieri Territoriali i Somali che avessero i seguenti requisiti:

- che avessero compiuto il trentesimo anno di età entro il giorno delle elezioni,
- che sapessero leggere e scrivere in arabo o in italiano,
- che risiedessero nel Territorio da almeno un anno e che non si trovassero in condizioni di infermità mentale.

Non erano eleggibili invece a Consigliere Territoriale :

- I Capi delle Regioni, dei Distretti e delle Municipalità;
- I Magistrati;
- I militari e i militarizzati.

Essa era incompatibile con la carica di consultore Municipale, vedi art. 10 della stessa ordinanza.

Per quanto riguarda le elezioni amm/ve del 1958, esse segnarono un'ulteriore evoluzione, oltre che per l'elettorato attivo anche per quello passivo, dato che anche le donne potevano essere elette e così, per citare un esempio, la Sig.ra Aua del Partito Great Somaly League, riuscì consigliera nel comune di Mogadiscio.

In virtù della legge 25 Giugno 1958 n. 15 art. 17, i requisiti dell'eleggibilità erano:

I - Sono eleggibili a Consigliere Municipale gli elettori di ambo i sessi - i quali dimostrino che:

- I) - nell'anno in cui sono tenute le elezioni hanno almeno compiuto 25 anni d'età;
- 2) - sanno leggere e scrivere in arabo o in italiano;
- 3) - non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni per reato doloso.

Non potevano essere eleggibili a Consiglieri Municipali:

- I) - I magistrati
- 2) - I militari
- 3) - I militarizzati
- 4) - I Prefetti ed i Commissari Distrettuali, nonché gli impiegati della Regione e del Distretto in cui ha sede l'amministrazione municipale.
- 5) - Gli impiegati dell'amministrazione municipale.

Bisogna poi aggiungere che questa carica era incompatibile con la carica di deputato all'Assemblea Legislativa e di Consigliere Distrettuale.

Per quanto riguarda invece l'elezione politica del '59,

i requisiti per poter essere candidato erano i seguenti:

innanzitutto, si ritiene necessario citare che potevano essere eletti a deputato anche le donne, in base alla legge n. 20 del 12/12/1958 art. 9.-

- 1 - nell'anno in cui sono tenute le elezioni abbiano almeno 25 anni d'età;
- 2 - dimostrino di saper leggere e scrivere in arabo od in italiano attraverso un'apposita prova;
- 3 - non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a tre anni per reato doloso.

Non erano eleggibili a Deputato in base all'art. 12 della stessa legge:

- 1 - i magistrati
- 2 - i militari e i militarizzati
- 3 - i Prefetti, i Commissari ed i Delegati distrettuali.

Però le suddette cause di ineleggibilità non avevano effetto, se le funzioni esercitate erano cessate almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle votazioni.

Per quanto riguarda l'incompatibilità, l'essere Deputato era incompatibile con la carica di Consigliere Distrettuale e Consigliere Municipale, in virtù dell'art. 13 della stessa legge.

Per quanto riguarda la Costituzione, l'art. 51 comma 3, recita testualmente: "sono eleggibili a Deputato tutti i cittadini che hanno diritto al voto e che nell'anno delle elezioni compiono almeno 25 anni d'età;"

La legge stabilisce i casi d'ineleggibilità e di incompatibilità con le funzioni di deputato.

Il collegamento del diritto di essere eletto al diritto di eleggere, cioè il collegamento dell'elettorato passivo all'elettorato attivo, è un criterio comune di tecnica costituzionale.

La legge n. 26 del 12 Dicembre 1958 delle ultime elezioni politiche in Somalia ha stabilito l'età di 18 anni per l'elettorato attivo e 25 per l'elettorato passivo.

Il quarto comma dello stesso articolo recita, che è deputato a vita, al di fuori del numero dei deputati elettivi, chi è stato Presidente della Repubblica, salvo nel caso di condanna per i reati di cui al primo comma dell'art. 76.

I motivi di questo comma, a nostro parere, sono i seguenti: acquisite all'attività politica, la collaborazione di uomini, che - per la loro carica - hanno fatto esperienze di governo vaste ed approfondite; inoltre evitare agli stessi uomini la necessità di partecipare alla lotta elettorale di partito mantenendoli nelle posizioni distaccate in cui sono stati posti con l'esercizio delle funzioni di Capo di Stato.

Però lo stesso comma, cita l'inapplicabilità di questa norma nel caso di condanna penale che importi la perdita della capacità di essere eletto a deputato.

Per concludere questo capitolo, in relazione allo spirito delle ordinanze delle leggi emenate in proposito, appare evidente che la richiesta di requisiti dell'elettorato

l'attivo e passivo sia stata limitata soltanto ai requisiti di ordine generale con esclusione di quelli specifici delle ordinanze e delle leggi emanate di volta in volta nella disciplina dell'esercizio del diritto elettorale politico.

La sola che rimane ancora in vigore é la legge elettorale delle elezioni politiche del 1959.

CAPITOLO X°

ULTERIORE EVOLUZIONE DEL SISTEMA ELETTORALE E LA RAPPRESENTANZA POLITICA DELLA REPUBBLICA SOMALA.-

Senza dubbio una pietra miliare dell'evoluzione dell'istituto di rappresentanza é rappresentata dalle elezioni amministrative per la formazione dei nuovi consigli municipali, quando per la prima volta in Somalia venne esteso il voto alle donne, mentre l'età minima dell'elettore veniva abbassata da 21 a 18 anni.

Con le elezioni politiche del 4 Marzo 1958, il suffragio universale maschile e femminile fu adottato, non solo per gli abitanti dei centri urbani, ma anche per le popolazioni rurali stabili o meno, le quali ultime poterono anche esse votare col sistema diretto.

Da queste elezioni nasceva la seconda Assemblea Legislativa, i cui membri erano totalmente di nazionalità somala ad esclusione dei rappresentanti delle comunità etniche minori residenti nel Territorio (italiani, arabi, indo-pahistani).

Con la legge del 12 Dicembre 1960 n° 26 art. 3, il numero dei deputati, che nella precedente Assemblea erano 60, é stato portato a 90.

Tale numero di deputati é stato distribuito, in rapporto alle entità numeriche residenti in ogni regione, secondo la seguente proporzione: n. 13 per la regione della Migiurtinia, n. 13 per la regione del Mudugh, n. 12 per la regione dell'Hiran, n. 18 per la regione del Benadir, n. 22 per la regione dell'Alto Giuba, e n. 12 per la regione del Basso Giuba.

Pensiamo ora che sia opportuno citare un fatto di notevole importanza e cioè che tale Assemblea approvò una mozione relativa all'anticipazione della data dell'indipendenza, presentata da una certa parte dei membri; tale proposta, essendo stata accettata dall'Italia, venne inoltrata all'ONU che acconsentì che la Somalia divenisse uno Stato indipendente il 1° Luglio 1960.

E così avvicinandosi la scadenza del mandato fiduciario, questa Assemblea assumeva anche le funzioni di Costituente, dopo esser stata opportunamente integrata con altri elementi rappresentativi della popolazione (rappresentanti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, e studentesche, delle varie categorie produttive, esponenti religiosi islamici).

Con la raggiunta indipendenza e la conseguente unificazione con la parte di Somalia sotto protettorato Inglese, l'Assemblea esistente a Mogadiscio veniva fusa con il Parlamento che sedeva ad Hargeisa e che era stato eletto il 17 Febbraio 1960, a suffragio universale soltanto maschile.

La Camera così formatasi prendeva il nome di Assemblea Nazionale.

La costituente di cui sopra, aveva approvato, nella seduta del 21 Giugno 1960, la Costituzione della Repubblica Somala.

Tale Costituzione prevede (art. 3 dalle disposizioni transitorie e finali) che, "entro un anno a partire dal

I° Luglio 1960, venga indetto un referendum popolare per l'approvazione o la disapprovazione della Costituzione stessa, che frattanto é entrata in vigore provvisoriamente."

Secondo la Costituzione, art. I "La Repubblica Somala ha la forma di Stato democratico parlamentare, essendo il Capo dello Stato (Presidente della Repubblica) eletto dall'Assemblea Nazionale (parlamento monocolore), mentre i membri del Governo, pur essendo nominati e revocati dal Presidente della Repubblica, sono soggetti al voto di fiducia dell'Assemblea.

Inoltre la Costituzione stessa, ai sensi dell'art. 52 - comma I°, sancisce che "la durata di ogni legislatura é di cinque anni e decorre dalla proclamazione dei risultati elettorali.

Ogni modifica a tale durata non ha effetto nel corso della legislatura in cui sia stata deliberata.

Però l'articolo successivo, relativo al suo scioglimento, recita testualmente "che l'Assemblea può essere sciolta prima della scadenza della sua durata da Presidente della Repubblica (ad eccezione di quello provvisorio), sentito il parere del Presidente dell'Assemblea stessa, qualora essa non possa esercitare le sue funzioni, ovvero, le eserciti in modo tale da pregiudicare il normale svolgimento dell'attività legislativa."

E' questo il potere più importante conferito al Capo dello Stato nella forma di governo parlamentare allo scopo di equilibrare la politica nazionale in momenti di crisi.

I due casi citati esplicitamente dall'articolo in parola sono forse i più gravi, ma altri ve ne sono nei quali soltanto per mezzo della consultazione del popolo possono muoversi soluzioni idonee, per es. il caso di questioni nuove da risolvere che successivamente alle ultime elezioni influenzino l'andamento della politica nazionale.

In considerazione dell'importanza di tale potere è tuttavia intuibile, la preoccupazione di impedirne usi inopportuni.

Così la nostra Costituzione non ha mancato di regolare l'esercizio di questo potere dello scioglimento, ponendo varie limitazioni e varie garanzie tecniche; infatti lo stesso articolo nel suo terzo comma, stabilisce che "lo scioglimento non può essere disposto nel primo anno di durata dell'Assemblea, e nell'ultimo anno del mandato del Presidente della Repubblica."

La prima limitazione di questo potere, è costituita dal divieto di scioglimento dell'Assemblea nel primo anno di durata; si tratta di una deviazione del rispetto della volontà del popolo da cui è sorta l'Assemblea per mezzo delle elezioni e dell'opportunità di lasciare all'Assemblea un periodo di tempo sufficiente per tentare l'assessment delle proprie forze, particolarmente con la formazione di una maggioranza stabile (art. 55, comma V°); (una limitazione simile si trova nella Costituzione della Repubblica Siriana del 1950, art. 85, comma 2°, nella quale il termine è di diciot-

to mesi dopo le elezioni).

Un'altra limitazione é costituita dal divieto dello scioglimento dell'Assemblea nell'ultimo anno di durata in carica del Presidente della Repubblica.

Tale proposta é motivata dalla preoccupazione principale che il Presidente della Repubblica all'approssimarsi della fine della sua carica, prevedendo di non essere rieletto, tenti lo scioglimento dell'Assemblea, con la speranza di promuovere il rinnovamento a proprio favore influenzando le elezioni (una limitazione simile si trova nella Costituzione Italiana, art. 66, comma 2°).

Il 2° comma dello stesso articolo contiene poi la garanzia efficace contro la possibilità di esercizio del potere di scioglimento per scopi diversi da quello essenziale e normale di equilibrare la politica nazionale.

Così il perseguimento dello scopo indicato non si realizza con lo scioglimento della vecchia Assemblea, ma con le elezioni di una nuova Assemblea.

Lo scioglimento della vecchia Assemblea é cioè il presupposto giuridico politico del provvedimento di convocazione del corpo elettorale per eleggere una nuova Assemblea.

Cioé con lo stesso decreto di scioglimento vengono indette dal Presidente della Repubblica le elezioni (una simile garanzia si trova nella Costituzione del Libano, art. 25 e della Libia art. I7).

Un altro articolo della Costituzione Somala, relativo al parlamento e che pensiamo valga la pena di citare é l'art. 55, comma terzo, il quale stabilisce che "le sedute dell'Assemblea sono pubbliche".

Solo in casi eccezionali l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Repubblica o del Governo o di almeno trenta deputati.

Lo scopo di questa norma é quello di dare ai cittadini in genere, ed agli elettori in particolare, la possibilità di controllare direttamente lo svolgimento dell'attività parlamentare (una simile regola é sancita nella Costituzione dell'Indonesia, art. 66).

L'art. 58 della Costituzione Somala recita testualmente che "ogni deputato rappresenta il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".

Ciò significa, che a loro, non può essere dato alcun mandato imperativo.

In senso lato, tale articolo, tende a mettere in evidenza che il popolo non é più diviso in regioni, né in tribù; ma forma una nazione compatta, di cui ogni membro é cittadino; che il deputato non rappresenta più una tribù, né quella circoscrizione territoriale in cui egli é stato eletto, ma rappresenta l'intera nazione.

L'affermazione di questo articolo della Costituzione, segna, dal punto di vista giuridico-costituzionale, una evoluzione notevole nella realizzazione integrale del princi-

pio dell'istituto della rappresentanza politica.

INDICE

Cap. I° - Introduzione.....	pag. I
Cap. II° - Concetto della rappresentanza politica	" II
Cap. III° - Natura giuridica della rappresentanza politica"	I4
Cap. IV° - Elettorato attivo e passivo....."	39
Cap. V° - Rappresentanza politica in Somalia	" 49
Cap. VI° - Istituto dello "Scir": suo fondamento e funzione	58
Cap. VII° - La rappresentanza nel periodo del Consiglio Ter- ritoriale	" 62
Cap. VIII° - Dal Consiglio Territoriale al costituirsi del- la I Assemblea Legislativa	" 65
Cap. IX° - L'elettorato attivo e passivo in Somalia	" 79
Cap. X° - Ulteriore evoluzione del sistema elettorale e la rappresentanza politica della Repubblica Somala "	89

BIBLIOGRAFIA

- 1) Enciclopedia Treccani.
- 2) Nuovo Digesto Italiano.
- 3) Biscaretti di Ruffia: Diritto Costituzionale.
- 4) Balladore Pallieri: Diritto Costituzionale.
- 5) V.E.Orlando: Diritto Pubblico Generale.
- 6) Monaco e Canzacchi: Lo Stato e il suo ordinamento giuridico.
- 7) Ettore Rota: Questione di storia Medioevale.
- 8) Ettore Rota: Questione di storia Moderna.
- 9) Pietro Virga: Il Partito nell'ordinamento giuridico.
- IO) Ordinanza n. 18 del 20 Dicembre 1953. Elezioni delle Consulte Municipali.
- II) Ordin. n. 6 del 31 Marzo 1955: Sulle;prime elezioni politiche in Somalia.
- I2) Legge 25 Giugno 1958 n. 15: Elezioni Amministrative.
- I3) Legge 12 Dicembre 1958 n. 26: Elezioni Politiche.
- I4) La Costituzione Provvisoria della Somalia.